



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2015/C 302/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* 1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2015/C 302/02

Causa C-170/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH [Concorrenza — Articolo 102 TFUE — Impresa titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica che si è impegnata, nei confronti dell'organismo di normalizzazione, a concedere in licenza a terzi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie dette «FRAND» («fair, reasonable and non-discriminatory») — Abuso di posizione dominante — Azione per contraffazione — Azione inibitoria — Azione per richiamo di prodotti — Azione diretta ad ottenere la presentazione di dati contabili — Azione per il risarcimento del danno — Obblighi del titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica]. 2

2015/C 302/03	Cause riunite C-544/13 e C-545/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Stockholms tingsrätt — Svezia) — Abcur AB/Apoteket Farmaci AB (C-544/13), Apoteket AB e Apoteket Farmaci AB (C-545/13) (Rinvio pregiudiziale — Medicinali per uso umano — Direttiva 2001/83/CE — Ambito di applicazione — Articoli 2, paragrafo 1, e 3, punti 1 e 2 — Medicinali preparati industrialmente o fabbricati secondo un metodo in cui ha luogo un processo industriale — Deroghe — Medicinali preparati in farmacia in base a prescrizione medica destinata ad un determinato paziente — Medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni di una farmacopea e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti che si servono in tale farmacia — Direttiva 2005/29/CE)	3
2015/C 302/04	Causa C-580/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Coty Germany GmbH/Stadtsparkasse Magdeburg [Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Direttiva 2004/48/CE — Articolo 8, paragrafo 3, lettera e) — Vendita di merce oggetto di violazione di un diritto di proprietà intellettuale — Diritto di informazione nel contesto di un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale — Normativa di uno Stato membro che consente agli istituti di credito di rispondere negativamente ad una richiesta di informazioni relative ad un conto bancario (segreto bancario)]	4
2015/C 302/05	Causa C-39/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimento promosso dalla Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) (Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Vendita di terreni agricoli da parte di pubbliche autorità — Disposizione nazionale che consente alle autorità competenti di opporsi alla vendita di un terreno agricolo qualora il prezzo offerto sia considerato «fortemente sproporzionato» rispetto al valore di mercato — Vantaggio concesso a talune imprese o produzioni — Criterio dell'investitore privato — Determinazione del «valore di mercato»).	5
2015/C 302/06	Causa C-88/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015 — Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Regolamento (UE) n. 1289/2013 — Articolo 1, punti 1 e 4 — Regolamento (CE) n. 539/2001 — Articolo 1, paragrafo 4, lettera f) — Articolo 290 TFUE — Sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto — Inserimento di una nota in calce — Modifica dell'atto legislativo)	5
2015/C 302/07	Causa C-95/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — Italia) — Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)/FS Retail, Luna srl, Gatsby srl (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle merci — Articoli da 34 TFUE a 36 TFUE — Misure di effetto equivalente — Direttiva 94/11/CE — Articoli 3 e 5 — Armonizzazione esauriente — Divieto di ostacolare il commercio delle calzature conformi alle disposizioni in materia di etichettatura della direttiva 94/11 — Normativa nazionale che impone l'indicazione del paese d'origine sull'etichetta di prodotti trasformati all'estero e che utilizza l'espressione in lingua italiana «pelle» — Articoli messi in libera pratica)	6
2015/C 302/08	Cause riunite C-108/14 e C-109/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG/Finanzamt Nordenham (C-108/14) e Finanzamt Hamburg-Mitte/Marenave Schifffahrts AG (C-109/14) (Rinvio pregiudiziale — IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 17 — Diritto alla detrazione — Detrazione parziale — IVA assolta da società holding per l'acquisizione di capitali investiti nelle loro società controllate — Prestazioni di servizi fornite alle società controllate — Società controllate costituite nella forma di società di persone — Articolo 4 — Costituzione di un gruppo di persone che possono essere considerate alla stregua di un unico soggetto passivo — Presupposti — Necessità di un rapporto di subordinazione — Effetto diretto)	7

2015/C 302/09	Causa C-172/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — ING Pensii, Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA/Consiliul Concurenței (Rinvio pregiudiziale — Intese — Modalità di ripartizione dei clienti su un mercato di fondi pensione privati — Sussistenza di una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 TFUE — Pregiudizio al commercio tra gli Stati membri)	8
2015/C 302/10	Causa C-184/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — A/B (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Competenza in materia di obbligazioni alimentari — Regolamento (CE) n. 4/2009 — Articolo 3, lettere c) e d) — Domanda relativa a un'obbligazione alimentare in favore dei figli minori contestuale a un procedimento di separazione dei genitori, presentata in uno Stato membro diverso da quello di residenza abituale dei figli)	8
2015/C 302/11	Causa C-218/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Kuldip Singh, Denzel Njume, Khaled Aly/Minister for Justice and Equality (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera a) — Diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell'Unione — Matrimonio tra un cittadino dell'Unione e un cittadino di un paese terzo — Mantenimento del diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo in seguito alla partenza del cittadino dell'Unione dallo Stato membro ospitante, seguita da un divorzio — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) — Risorse economiche sufficienti — Considerazione delle risorse economiche del coniuge cittadino di un paese terzo — Diritto dei cittadini di paesi terzi di lavorare nello Stato membro ospitante per contribuire all'ottenimento di risorse economiche sufficienti)	9
2015/C 302/12	Causa C-222/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulío tis Epikrateias — Grecia) — Konstantinos Maïstrellis/Ypourgos Dikaïosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaïomaton (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 96/34/CE — Accordo quadro sul congedo parentale — Clausola 2, punto 1 — Diritto individuale al congedo parentale per la nascita di un bambino — Normativa nazionale che priva del diritto a un tale congedo il dipendente pubblico la cui moglie non lavora — Direttiva 2006/54/CE — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego — Articoli 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, lettera c) — Condizioni di lavoro — Discriminazione diretta)	10
2015/C 302/13	Causa C-255/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal KecsKeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Robert Michal Chmielewski/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1889/2005 — Controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione europea o in uscita dalla stessa — Articoli 3 e 9 — Obbligo di dichiarazione — Violazione — Sanzioni — Proporzionalità)	10
2015/C 302/14	Causa C-379/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag — Paesi Bassi) — TOP Logistics BV, Van Caem International BV/Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd e Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd/TOP Logistics BV, Van Caem International BV (Rinvio pregiudiziale — Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Articolo 5 — Prodotti recanti un marchio immessi in libera pratica e assoggettati al regime di sospensione dei diritti di accisa senza il consenso del titolare del marchio — Diritto di detto titolare a opporsi a tale assoggettamento — Nozione di «uso in commercio»)	11

2015/C 302/15	Causa C-237/15 PPU: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Minister for Justice and Equality/Francis Lanigan (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d'urgenza — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 6 — Diritto alla libertà e alla sicurezza — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d'arresto europeo — Obbligo di eseguire il mandato d'arresto europeo — Articolo 12 — Mantenimento in custodia della persona ricercata — Articolo 15 — Decisione sulla consegna — Articolo 17 — Termini e modalità della decisione di esecuzione — Conseguenze del superamento dei termini).	12
2015/C 302/16	Causa C-103/15 P: Impugnazione proposta il 3 marzo 2015 dallo Internationaler Hilfsfonds e.V. avverso l'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 gennaio 2015, causa T-482/12, Internationaler Hilfsfonds/Commissione	12
2015/C 302/17	Causa C-240/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 22 maggio 2015 — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni/Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT e a.	13
2015/C 302/18	Causa C-256/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 1° giugno 2015 — Drago Nemec/Republika Slovenija.	14
2015/C 302/19	Causa C-285/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l'11 giugno 2015 — Beca Engineering Srl/Ministero dell'Interno.	15
2015/C 302/20	Causa C-287/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 giugno 2015 — Società LIS Srl, Società Cerutti Lorenzo Srl/Abbanoa SpA	15
2015/C 302/21	Causa C-293/15 P: Impugnazione proposta il 15 giugno 2015 dalla Slovenská pošta a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 25 marzo 2015, causa T-556/08, Slovenská pošta/Commissione.	16
2015/C 302/22	Causa C-295/15 P: Impugnazione proposta il 12 giugno 2015 dalla Matratzen Concord GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 aprile 2015, causa T-258/13, Matratzen Concord/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)	17
2015/C 302/23	Causa C-304/15: Ricorso proposto il 19 giugno 2015 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	18
2015/C 302/24	Causa C-312/15 P: Impugnazione proposta il 24 giugno 2015 dalla SolarWorld AG avverso l'ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 aprile 2015, causa T-393/13, SolarWorld AG/Commissione europea	19
2015/C 302/25	Causa C-330/15 P: Impugnazione proposta il 3 luglio 2015 da Johannes Tomana e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 22 aprile 2015, causa T-190/12, Johannes Tomana e a./Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea.	20
2015/C 302/26	Causa C-333/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 6 luglio 2015 — María Pilar Planes Bresco/Comunidad Autónoma de Aragón	21

2015/C 302/27	Causa C-334/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 6 luglio 2015 — María Pilar Planes Bresco/Comunidad Autónoma de Aragón	21
2015/C 302/28	Causa C-346/15 P: Impugnazione proposta il 9 luglio 2015 dalla Steinbeck GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 aprile 2015, cause riunite T-707/13 e T-709/13, Steinbeck GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)	22
2015/C 302/29	Causa C-349/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Castellón (Spagna) il 10 luglio 2015 — Banco Popular Español S.A./Elena Lucaciu e Cristian Laurentiu Lucaciu.	23
2015/C 302/30	Causa C-353/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Bari (Italia) il 13 luglio 2015 — Leonmobili Srl, Gennaro Leone/Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH e a.	24
2015/C 302/31	Causa C-354/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora (Portogallo) il 13 luglio 2015 — Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA.	24
2015/C 302/32	Causa C-356/15: Ricorso proposto il 13 luglio 2015 — Commissione europea/Regno del Belgio.	25
2015/C 302/33	Causa C-381/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Zamora (Spagna) il 17 luglio 2015 — Javier Ángel Rodríguez Sánchez/Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU (Banco CEISS).	26
2015/C 302/34	Causa C-392/15: Ricorso proposto il 20 luglio 2015 — Commissione europea/Ungheria	26
2015/C 302/35	Causa C-401/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 24 luglio 2015 — Noémie Depesme, Saïd Kerrou/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche	27
2015/C 302/36	Causa C-402/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 24 luglio 2015 — Adrien Kauffmann/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche.	28
2015/C 302/37	Causa C-403/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 24 luglio 2015 — Maxime Lefort/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche	28

Tribunale

2015/C 302/38	Causa T-45/10: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — GEA Group/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercati europei degli stabilizzatori termici ESBO/esteri — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni commerciali sensibili — Ammende — Imputazione dell'infrazione — Presunzione capitalistica — Durata e prova dell'infrazione — Prescrizione — Durata del procedimento amministrativo — Termine ragionevole — Diritti della difesa»)	30
---------------	---	----

2015/C 302/39	Causa T-47/10: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Akzo Nobel e a./Commissione («Concorrenza — Intese — Mercati europei degli stabilizzanti termici — Decisione che constata due infrazioni all'articolo 81 CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio d'informazioni commerciali sensibili — Durata delle infrazioni — Prescrizione — Durata del procedimento amministrativo — Termine ragionevole — Diritti della difesa — Imputazione delle infrazioni — Infrazioni commesse dalle controllate, da una partnership sprovvista di personalità giuridica propria e da una controllata — Calcolo dell'importo delle ammende»)	30
2015/C 302/40	Causa T-189/10: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — GEA Group/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercati europei degli stabilizzanti termici — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Infrazione commessa da alcune controllate — Ammende — Responsabilità solidale delle controllate e della controllante — Superamento del massimale del 10 % per una delle controllate — Decisione di riadozione — Riduzione dell'importo dell'ammenda per tale controllata — Imputazione all'altra controllata e alla controllante dell'obbligo di pagamento dell'importo ridotto dell'ammenda — Diritti della difesa — Diritto di essere sentiti — Diritto di accesso al fascicolo»)	31
2015/C 302/41	Cause T-389/10 e T-419/10: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — SLM e Ori Martin/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Infrazione unica, complessa e continuata — Prescrizione — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Imputazione della responsabilità dell'infrazione alla società controllante — Proporzionalità — Principio di personalità delle pene e delle sanzioni — Competenza estesa al merito»)	32
2015/C 302/42	Causa T-391/10: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Nedri Spanstaal/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione di quote e dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Limite massimo del 10 % del fatturato — Fatturato pertinente — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006»)	33
2015/C 302/43	Causa T-393/10: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Infrazione complessa — Infrazione unica e continuata — Dissociazione — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Parità di trattamento — Principio di personalità delle pene e delle sanzioni — Valutazione della capacità contributiva — Comunicazione della Commissione sulla cooperazione del 2002 — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Competenza estesa al merito»)	34
2015/C 302/44	Causa T-398/10: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Fapricela/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo»)	35
2015/C 302/45	Causa T-406/10: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Emesa-Trefilería e Industrias Galycas/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Articolo 139, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale»)	36

2015/C 302/46	Cause T-413/10 e T-414/10: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Socitrel/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Termine ragionevole»)	37
2015/C 302/47	Causa T-418/10: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — voestalpine e voestalpine Wire Rod Austria/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Infrazione unica, complessa e continuata — Contratto di agenzia — Imputabilità del comportamento illecito dell'agente al mandante — Mancata conoscenza del comportamento illecito dell'agente da parte del mandante — Partecipazione a una componente dell'infrazione e conoscenza del piano complessivo — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Proporzionalità — Principio di personalità delle pene e delle sanzioni — Competenza estesa al merito»)	37
2015/C 302/48	Causa T-422/10: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Trafileries Meridionali/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE — Infrazione unica, complessa e continuata — Proporzionalità — Principio di individualità delle pene e delle sanzioni — Competenza estesa al merito»)	38
2015/C 302/49	Causa T-423/10: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Redaelli Tecna/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Termine ragionevole»)	39
2015/C 302/50	Causa T-436/10: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — HIT Groep/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Norme relative all'imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali di una controllata alla sua società controllante — Presunzione dell'esercizio effettivo di un'influenza determinante — Termine ragionevole»)	40
2015/C 302/51	Causa T-485/11: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Akzo Nobel e Akcros Chemicals/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercati europei degli stabilizzanti termici — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Infrazione commessa da una controllata comune — Ammende — Responsabilità solidale della controllata e delle controllanti — Prescrizione decennale per una delle società controllanti — Decisione di riadozione — Riduzione dell'importo dell'ammenda per una delle società controllanti — Imputazione alla controllata e all'altra società controllante dell'obbligo di pagamento dell'importo ridotto — Diritti della difesa»)	40
2015/C 302/52	Causa T-323/12: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Knauf Insulation Technology/UAMI [«Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo ECOSE — Marchio nazionale denominativo anteriore ECOSEC FACHADAS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	41

2015/C 302/53	Causa T-324/12: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Knauf Insulation Technology/UAMI — Saint Gobain Cristalería (ECOSE TECHNOLOGY) [«Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio figurativo ECOSE TECHNOLOGY — Marchio nazionale denominativo anteriore ECOSEC FACHADAS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»].	42
2015/C 302/54	Causa T-462/12: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Pilkington Group/Commissione («Concorrenza — Procedimento amministrativo — Mercato europeo del vetro per automobili — Pubblicazione di una decisione che accerta un'infrazione all'articolo 81 CE — Rigetto di una domanda intesa ad ottenere il trattamento riservato di dati asseritamente coperti dal segreto aziendale — Obbligo di motivazione — Riservatezza — Segreto professionale — Legittimo affidamento»)	42
2015/C 302/55	Causa T-465/12: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — AGC Glass Europe e a./Commissione («Concorrenza — Procedimento amministrativo — Mercato europeo del vetro per automobili — Pubblicazione di una decisione che accerta un'infrazione all'articolo 81 CE — Rigetto di una domanda intesa ad ottenere il trattamento riservato di dati che la Commissione intende pubblicare — Obbligo di motivazione — Riservatezza — Segreto professionale — Programma di trattamento favorevole — Legittimo affidamento — Parità di trattamento»)	43
2015/C 302/56	Causa T-24/13: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Cactus/UAMI — Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ — Marchi comunitari denominativo anteriore CACTUS e figurativo anteriore Cactus — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009»]	44
2015/C 302/57	Causa T-115/13: Sentenza del Tribunale 15 luglio 2015 — Dennekamp/Parlamento («Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi all'iscrizione di taluni membri del Parlamento al fondo pensione integrativo — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla protezione della vita privata e dell'integrità dell'individuo — Articolo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001 — Trasferimento di dati aventi carattere personale — Condizioni relative alla necessità del trasferimento dei dati e al rischio di pregiudicare gli interessi legittimi della persona interessata»)	45
2015/C 302/58	Causa T-215/13: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI — Recticel (λ) [«Marchio comunitario — Procedura di decadenza — Marchio comunitario figurativo λ — Uso effettivo — Uso in quanto parte di un marchio complesso — Prova dell'uso — Articolo 15 e articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]	46
2015/C 302/59	Causa T-314/13: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Portogallo/Commissione («Fondo di coesione — Sviluppo delle infrastrutture portuali della regione autonoma di Madera (Porto di Caniçal) — Riduzione del contributo finanziario — Mancato rispetto del termine di adozione di una decisione — Violazione delle forme sostanziali»)	46
2015/C 302/60	Causa T-333/13: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Westermann Lernspielverlag/UAMI — Diset (bambinoLÜK) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo bambinoLÜK — Marchio comunitario figurativo anteriore BAMBINO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»].	47

2015/C 302/61	Causa T-337/13: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — CSF/Commissione («Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2006/42/CE — Macchine provviste della marcatura “CE” — Requisiti essenziali di sicurezza — Rischi per la sicurezza delle persone — Clausola di salvaguardia — Decisione della Commissione che dichiara giustificato un provvedimento nazionale di divieto di immissione sul mercato — Condizioni che delimitano l’applicabilità della clausola di salvaguardia — Errore manifesto di valutazione — Parità di trattamento»).	48
2015/C 302/62	Causa T-398/13: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — TVR Automotive/UAMI — TVR Italia (TVR ITALIA) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo TVR ITALIA — Marchi nazionale e comunitario denominativi anteriori TVR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Procedura di decadenza — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 — Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»].	48
2015/C 302/63	Causa T-561/13: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Spagna/Commissione («FEAOG — Sezione “Garanzia” — FEAGA e Feasr — Spese escluse dal finanziamento — Programma di sviluppo rurale per la Galizia (2007-2013) — Misure di sostegno allo sviluppo rurale — Indennità compensative per gli svantaggi naturali — Spese effettuate dalla Spagna — Controlli in loco — Obbligo di procedere al censimento degli animali — Articolo 10, paragrafi 2 e 4, e articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1975/2006 — Articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 — Procedimento in contumacia»).	49
2015/C 302/64	Causa T-611/13: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Australian Gold/UAMI — Effect Management & Holding (HOT) [«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio figurativo HOT — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere descrittivo — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 — Ricorso incidentale dinanzi alla commissione di ricorso — Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 — Ricorso incidentale dinanzi al Tribunale — Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991»].	50
2015/C 302/65	Causa T-55/14: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2015 — Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen/UAMI (Lembergerland) («Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Lembergerland — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchio per vini contenente indicazioni geografiche — Articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 207/2009»).	51
2015/C 302/66	Causa T-352/14: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — The Smiley Company/UAMI — The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo HAPPY TIME — Marchio internazionale denominativo anteriore HAPPY HOURS — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»).	51
2015/C 302/67	Causa T-457/14 P: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Rouffaud/SEAE («Impugnazione — Funzione pubblica — Agente contrattuale ausiliario — Riquilificazione del contratto — Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo — Articolo 91, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari»).	52
2015/C 302/68	Causa T-631/14: Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2015 — Roland/UAMI — Louboutin (Tonalità di rosso sotto la suola della scarpa) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario consistente in una tonalità di rosso sotto la suola della scarpa — Marchio internazionale figurativo anteriore my SHOES — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»].	53

2015/C 302/69	Causa T-259/15 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 15 giugno 2015 — Close e Cegelec/Parlamento («Procedimento sommario — Appalti pubblici di lavori — Gara d'appalto — Costruzione di una centrale di energia — Rigetto dell'offerta di un offerente e aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)	53
2015/C 302/70	Causa T-245/15: Ricorso proposto il 15 maggio 2015 — Klymenko/Consiglio	54
2015/C 302/71	Causa T-284/15: Ricorso proposto il 1° giugno 2015 — AlzChem/Commissione	55
2015/C 302/72	Causa T-285/15: Ricorso proposto il 29 maggio 2015 — Syria Steel e Al Buroj Trading/Consiglio. . .	56
2015/C 302/73	Causa T-286/15: Ricorso proposto il 28 maggio 2015 — KF/SATCEN	57
2015/C 302/74	Causa T-294/15: Ricorso proposto il 5 giugno 2015 — ArcelorMittal Ruhrort/Commissione	59
2015/C 302/75	Causa T-319/15: Ricorso proposto il 23 giugno 2015 — Deutsche Edelstahlwerke/Commissione. . . .	60
2015/C 302/76	Causa T-345/15: Ricorso proposto il 30 giugno 2015 — Modas Cristal/UAMI — Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama (KRISTAL)	61
2015/C 302/77	Causa T-346/15: Ricorso presentato il 18 giugno 2015 — Bank Tejarat/Consiglio	62
2015/C 302/78	Causa T-364/15: Ricorso proposto il 4 luglio 2015 — ADR Center/Commissione	63
2015/C 302/79	Causa T-368/15: Ricorso proposto il 10 luglio 2015 — Alcimos Consulting/BCE	64
2015/C 302/80	Causa T-374/15: Ricorso proposto il 9 luglio 2015 — VM Vermögens-Management/UAMI — DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur)	64
2015/C 302/81	Causa T-385/15: Ricorso proposto il 15 luglio 2015 — Loops/UAMI (Forma di uno spazzolino). . . .	65
2015/C 302/82	Causa T-391/15: Ricorso proposto il 17 luglio 2015 — Aldi/UAMI — Società Cooperativa Agricola Cantina Sociale Tollo (ALDIANO)	66
2015/C 302/83	Causa T-394/15: Ricorso proposto il 17 luglio 2015 — KPN/Commissione	67
2015/C 302/84	Causa T-396/15: Ricorso proposto il 22 luglio 2015 — Herm. Sprenger/UAMI — web2get (Raffigurazione di una staffa congiunta)	67
2015/C 302/85	Causa T-397/15: Ricorso proposto il 17 luglio 2015 — PAL-Bullermann/UAMI — Symaga (PAL) . . .	68
Tribunale della funzione pubblica		
2015/C 302/86	Causa F-101/15: Ricorso proposto il 9 luglio 2015 — ZZ/SEAE	70
2015/C 302/87	Causa F-102/15: Ricorso proposto il 9 luglio 2015 — ZZ/CESE	70
2015/C 302/88	Causa F-104/15: Ricorso proposto il 17 luglio 2015 — ZZ/Commissione	71

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2015/C 302/01)

Ultima pubblicazione

GU C 294 del 7.9.2015.

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 279 del 24.8.2015.

GU C 270 del 17.8.2015.

GU C 262 del 10.8.2015.

GU C 254 del 3.8.2015.

GU C 245 del 27.7.2015.

GU C 236 del 20.7.2015.

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH

(Causa C-170/13) ⁽¹⁾

[Concorrenza — Articolo 102 TFUE — Impresa titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica che si è impegnata, nei confronti dell'organismo di normalizzazione, a concedere in licenza a terzi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie dette «FRAND» («fair, reasonable and non-discriminatory») — Abuso di posizione dominante — Azione per contraffazione — Azione inibitoria — Azione per richiamo di prodotti — Azione diretta ad ottenere la presentazione di dati contabili — Azione per il risarcimento del danno — Obblighi del titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica]

(2015/C 302/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Huawei Technologies Co. Ltd

Convenute: ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH

Dispositivo

- 1) L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che il titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione, che si sia irrevocabilmente impegnato nei confronti di tale organismo a concedere a terzi una licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, dette «FRAND» («fair, reasonable and non-discriminatory»), non abusa della sua posizione dominante ai sensi di tale articolo quando esperisce un'azione per contraffazione volta alla cessazione del pregiudizio arrecato al suo brevetto o al richiamo dei prodotti per la fabbricazione dei quali sia stato utilizzato tale brevetto, laddove:

— prima di esperire la suddetta azione, da un lato, abbia avvertito il presunto contraffattore della contraffazione addebitatagli, indicando il suddetto brevetto e specificando il modo in cui esso è stato contraffatto, e, dall'altro, dopo che il presunto contraffattore ha confermato la sua volontà di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND, abbia trasmesso a tale contraffattore una proposta di licenza concreta e scritta alle suddette condizioni, specificando, in particolare, il corrispettivo e le sue modalità di calcolo, e

— il suddetto contraffattore, continuando a sfruttare il brevetto di cui trattasi, non dia seguito a tale proposta con diligenza, conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia e in buona fede, circostanza che deve essere determinata sulla base di elementi obiettivi ed implica in particolare l'assenza di ogni tattica dilatoria.

- 2) L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle considerate nel procedimento principale, esso non vieta a un'impresa in posizione dominante e titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione, che la stessa impresa si è impegnata, dinanzi a tale organismo, a concedere in licenza a condizioni FRAND, di esperire un'azione per contraffazione contro il presunto contraffattore del suo brevetto e volta alla presentazione di dati contabili relativi ai precedenti atti di sfruttamento di tale brevetto o al risarcimento dei danni derivanti da tali atti.

⁽¹⁾ GU C 215 del 27.7.2013.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Stockholms tingsrätt — Svezia) — Abcur AB/Apoteket Farmaci AB (C-544/13), Apoteket AB e Apoteket Farmaci AB (C-545/13)

(Cause riunite C-544/13 e C-545/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Medicinali per uso umano — Direttiva 2001/83/CE — Ambito di applicazione — Articoli 2, paragrafo 1, e 3, punti 1 e 2 — Medicinali preparati industrialmente o fabbricati secondo un metodo in cui ha luogo un processo industriale — Deroghe — Medicinali preparati in farmacia in base a prescrizione medica destinata ad un determinato paziente — Medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni di una farmacia e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti che si servono in tale farmacia — Direttiva 2005/29/CE)

(2015/C 302/03)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Stockholms tingsrätt

Parti

Ricorrente: Abcur AB

Resistenti: Apoteket Farmaci AB (C-544/13), Apoteket AB e Apoteket Farmaci AB (C-545/13)

Dispositivo

- 1) Medicinali ad uso umano, come quelli oggetto dei procedimenti principali, forniti su prescrizione medica e non provvisti di un'autorizzazione di immissione in commercio concessa dalle competenti autorità di uno Stato membro ovvero in applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, ricadono nella sfera di applicazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, per effetto dell'articolo 2, paragrafo 1, di quest'ultima, laddove siano prodotti industrialmente ovvero fabbricati in base ad un metodo in cui intervenga un processo industriale. Tali medicinali possono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 3, punto 1, di detta direttiva, come modificata, solamente qualora siano stati preparati in base ad una prescrizione medica redatta anteriormente alla loro preparazione, che deve essere specificamente realizzata per un paziente previamente identificato. Tali medicinali possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 3, punto 2, della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, solamente laddove siano stati forniti direttamente dalla farmacia che li ha preparati ai pazienti che di detta farmacia si servono. Spetta al giudice del rinvio verificare se le condizioni ai fini dell'applicazione di tali disposizioni ricorrano nei procedimenti principali.

- 2) Anche nell'ipotesi in cui medicinali ad uso umano, come quelli oggetto dei procedimenti principali, ricadessero nella sfera di applicazione della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, pratiche pubblicitarie relative a tali medicinali, come quelle indicate nelle controversie principali, sarebbero parimenti suscettibili di ricadere nella sfera della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sempreché ricorrano le condizioni ai fini dell'applicazione della direttiva medesima.

⁽¹⁾ GU C 15 del 18.1.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Coty Germany GmbH/Stadtparkasse Magdeburg

(Causa C-580/13) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Direttiva 2004/48/CE — Articolo 8, paragrafo 3, lettera e) — Vendita di merce oggetto di violazione di un diritto di proprietà intellettuale — Diritto di informazione nel contesto di un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale — Normativa di uno Stato membro che consente agli istituti di credito di rispondere negativamente ad una richiesta di informazioni relative ad un conto bancario (segreto bancario)]

(2015/C 302/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Coty Germany GmbH

Convenuto: Stadtparkasse Magdeburg

Dispositivo

L'articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consenta, in maniera illimitata ed incondizionata, ad un istituto bancario di opporre il segreto bancario per rifiutarsi di fornire, nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva, informazioni relative al nome e all'indirizzo del titolare di un conto.

⁽¹⁾ GU C 31 dell'1.2.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimento promosso dalla Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG)

(Causa C-39/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Vendita di terreni agricoli da parte di pubbliche autorità — Disposizione nazionale che consente alle autorità competenti di opporsi alla vendita di un terreno agricolo qualora il prezzo offerto sia considerato «fortemente sproporzionato» rispetto al valore di mercato — Vantaggio concesso a talune imprese o produzioni — Criterio dell'investitore privato — Determinazione del «valore di mercato»)

(2015/C 302/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG)

Con l'intervento di: Thomas Erbs, Ursula Erbs, Landkreis Jerichower Land

Dispositivo

L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE dev'essere interpretato nel senso che una norma di diritto nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che, per garantire la salvaguardia degli interessi delle aziende agricole, vieta a un'emanazione dello Stato di vendere, nell'ambito di una gara pubblica, un terreno agricolo al miglior offerente qualora l'autorità locale competente ritenga che l'offerta di quest'ultimo sia fortemente sproporzionata rispetto al valore stimato di detto terreno, non può essere qualificata come «aiuto di Stato», purché l'applicazione di tale norma consenta di giungere a un prezzo che risulti il più vicino possibile al valore di mercato del terreno agricolo considerato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 102 del 7.4.2014.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015 — Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-88/14) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Regolamento (UE) n. 1289/2013 — Articolo 1, punti 1 e 4 — Regolamento (CE) n. 539/2001 — Articolo 1, paragrafo 4, lettera f) — Articolo 290 TFUE — Sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto — Inserimento di una nota in calce — Modifica dell'atto legislativo)

(2015/C 302/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, B. Martenczuk e G. Wils, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio, A. Troupiotis e A. Pospíšilová Padowska, agenti)

Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: K. Pleśniak e K. Michoel, agenti)

Interveniente a sostegno dei convenuti: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, D. Hadroušek e J. Škeřík, agenti)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.
- 3) Le spese della Repubblica ceca resteranno a suo carico.

⁽¹⁾ GU C 135 del 5.5.2014.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — Italia) — Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)/FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

(Causa C-95/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle merci — Articoli da 34 TFUE a 36 TFUE — Misure di effetto equivalente — Direttiva 94/11/CE — Articoli 3 e 5 — Armonizzazione esauriente — Divieto di ostacolare il commercio delle calzature conformi alle disposizioni in materia di etichettatura della direttiva 94/11 — Normativa nazionale che impone l'indicazione del paese d'origine sull'etichetta di prodotti trasformati all'estero e che utilizza l'espressione in lingua italiana «pelle» — Articoli messi in libera pratica)

(2015/C 302/07)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti

Ricorrenti: Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)

Convenute: FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

Dispositivo

Gli articoli 3 e 5 della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta, fra l'altro, il commercio degli elementi in cuoio delle calzature provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi e che, in quest'ultimo caso, sono già state poste in commercio in un altro Stato membro o nello Stato membro interessato, quando questi prodotti non riportano indicazioni relative al loro paese d'origine.

⁽¹⁾ GU C 245 del 28.7.2014.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG/Finanzamt Nordenham (C-108/14) e Finanzamt Hamburg-Mitte/Marenave Schifffahrts AG (C-109/14)

(Cause riunite C-108/14 e C-109/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 17 — Diritto alla detrazione — Detrazione parziale — IVA assolta da società holding per l'acquisizione di capitali investiti nelle loro società controllate — Prestazioni di servizi fornite alle società controllate — Società controllate costituite nella forma di società di persone — Articolo 4 — Costituzione di un gruppo di persone che possono essere considerate alla stregua di un unico soggetto passivo — Presupposti — Necessità di un rapporto di subordinazione — Effetto diretto)

(2015/C 302/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrenti: Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG (C-108/14), Finanzamt Hamburg-Mitte (C-109/14)

Convenuti: Finanzamt Nordenham (C-108/14), Marenave Schifffahrts AG (C-109/14)

Dispositivo

- 1) L'articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, deve essere interpretato nel senso che:
 - le spese connesse all'acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla loro gestione e che, a detto titolo, esercita un'attività economica, devono essere considerate come rientranti nelle sue spese generali e l'imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese deve, in via di principio, essere oggetto di detrazione integrale, a meno che talune operazioni economiche effettuate a valle siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto in forza della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/69, nel qual caso il diritto a detrazione dovrà operare unicamente secondo le modalità previste all'articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva;
 - le spese connesse all'acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla gestione unicamente di alcune di esse e che, riguardo alle altre, non esercita invece alcuna attività economica devono essere considerate come solo in parte rientranti nelle sue spese generali, di modo che l'imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione di quelle relative all'attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri che, nell'esercizio di tale potere, devono tener conto — circostanza che spetta ai giudici nazionali verificare — dello scopo e dell'impianto sistematico della sesta direttiva e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte all'attività economica e all'attività non economica.
- 2) L'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/69, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale riservi la possibilità di costituire un raggruppamento di persone che possono essere considerate come un unico soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, quale prevista da tale disposizione, unicamente agli enti dotati di personalità giuridica e legati alla società madre di tale gruppo da un rapporto di subordinazione, a meno che tali due requisiti costituiscano misure necessarie e adeguate al conseguimento degli obiettivi volti a prevenire le prassi o le condotte abusive o a lottare contro la frode o l'evasione fiscali, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

- 3) L'articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/69, non può essere considerato come avente un effetto diretto che consenta ai soggetti passivi di farne valere il beneficio nei confronti del loro Stato membro nel caso in cui la normativa di quest'ultimo non sia compatibile con tale disposizione e non possa essere interpretata in modo conforme a quest'ultima.

⁽¹⁾ GU C 159 del 26.5.2014.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — ING Pensii, Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA/Consiliul Concurenței

(Causa C-172/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Intese — Modalità di ripartizione dei clienti su un mercato di fondi pensione privati — Sussistenza di una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 TFUE — Pregiudizio al commercio tra gli Stati membri)

(2015/C 302/09)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parti

Ricorrente: ING Pensii, Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA

Convenuto: Consiliul Concurenței

Dispositivo

L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE dev'essere interpretato nel senso che accordi di ripartizione di clienti, quali quelli conclusi tra i fondi pensione privati nel procedimento principale, costituiscono un'intesa avente oggetto anticoncorrenziale, senza che il numero di clienti interessati da tali accordi possa essere pertinente ai fini della valutazione della condizione relativa alla restrizione del gioco della concorrenza nel mercato interno.

⁽¹⁾ GU C 212 del 7.7.2014.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — A/B

(Causa C-184/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Competenza in materia di obbligazioni alimentari — Regolamento (CE) n. 4/2009 — Articolo 3, lettere c) e d) — Domanda relativa a un'obbligazione alimentare in favore dei figli minori contestuale a un procedimento di separazione dei genitori, presentata in uno Stato membro diverso da quello di residenza abituale dei figli)

(2015/C 302/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: A

Convenuto: B

Dispositivo

L'articolo 3, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, dev'essere interpretato nel senso che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un'azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un'azione per responsabilità genitoriale riguardante detto figlio, una domanda relativa a un'obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria all'azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 3, lettera d), di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU C 194 del 24.6.2014.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Kuldip Singh, Denzel Njume, Khaled Aly/Minister for Justice and Equality

(Causa C-218/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera a) — Diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell'Unione — Matrimonio tra un cittadino dell'Unione e un cittadino di un paese terzo — Mantenimento del diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo in seguito alla partenza del cittadino dell'Unione dallo Stato membro ospitante, seguita da un divorzio — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) — Risorse economiche sufficienti — Considerazione delle risorse economiche del coniuge cittadino di un paese terzo — Diritto dei cittadini di paesi terzi di lavorare nello Stato membro ospitante per contribuire all'ottenimento di risorse economiche sufficienti)

(2015/C 302/11)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrenti: Kuldip Singh, Denzel Njume, Khaled Aly

Convenuto: Minister for Justice and Equality

Con l'intervento di: Immigrant Council of Ireland

Dispositivo

- 1) L'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo, divorziato da un cittadino dell'Unione, il cui matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno uno nello Stato membro ospitante, prima dell'inizio del procedimento giudiziario di divorzio, non può fruire del mantenimento del diritto di soggiorno in tale Stato membro in base a tale disposizione, qualora l'inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia preceduto dalla partenza del coniuge cittadino dell'Unione dal detto Stato membro.

- 2) L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che il cittadino dell'Unione dispone, per se stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti per non divenire un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche se tali risorse provengono in parte da quelle del suo coniuge, che è un cittadino di un paese terzo.

⁽¹⁾ GU C 223 del 14.7.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Konstantinos Maïstrellis/Ypourgos Dikaïosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaïomaton

(Causa C-222/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 96/34/CE — Accordo quadro sul congedo parentale — Clausola 2, punto 1 — Diritto individuale al congedo parentale per la nascita di un bambino — Normativa nazionale che priva del diritto a un tale congedo il dipendente pubblico la cui moglie non lavora — Direttiva 2006/54/CE — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego — Articoli 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, lettera c) — Condizioni di lavoro — Discriminazione diretta)

(2015/C 302/12)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Konstantinos Maïstrellis

Convenuti: Ypourgos Dikaïosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaïomaton

Dispositivo

Le disposizioni delle direttive 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, e 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che neghi il diritto al congedo parentale a un dipendente pubblico quando la moglie non lavori o non eserciti alcuna professione, a meno che la stessa, a causa di grave malattia o disabilità, venga considerata non in grado di provvedere all'educazione di un bambino.

⁽¹⁾ GU C 235 del 21.7.2014.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal KecsKeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Robert Michal Chmielewski/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Causa C-255/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1889/2005 — Controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione europea o in uscita dalla stessa — Articoli 3 e 9 — Obbligo di dichiarazione — Violazione — Sanzioni — Proporzionalità)

(2015/C 302/13)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

KecsKeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Robert Michal Chmielewski

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Dispositivo

L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa va interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale che, per sanzionare la violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto dall'articolo 3 di tale regolamento, impone il pagamento di un'ammenda amministrativa il cui importo corrisponde al 60% della somma di denaro contante non dichiarata, ove tale somma sia superiore a EUR 50 000.

⁽¹⁾ GU C 303 dell'8.9.2014.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag — Paesi Bassi) — TOP Logistics BV, Van Caem International BV/ Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd e Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd/TOP Logistics BV, Van Caem International BV

(Causa C-379/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Articolo 5 — Prodotti recanti un marchio immessi in libera pratica e assoggettati al regime di sospensione dei diritti di accisa senza il consenso del titolare del marchio — Diritto di detto titolare a opporsi a tale assoggettamento — Nozione di «uso in commercio»)

(2015/C 302/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Den Haag

Parti

Ricorrente: TOP Logistics BV, Van Caem International BV, Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd

Convenute: Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd, TOP Logistics BV, Van Caem International BV

Dispositivo

L'articolo 5 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio registrato in uno o più Stati membri può opporsi a che un terzo assoggettato al regime di sospensione dei diritti di accisa alcune merci recanti tale marchio dopo averle importate nello Spazio economico europeo, senza il consenso di detto titolare, e averle immesse in libera pratica.

⁽¹⁾ GU C 388 del 3.11.2014.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Minister for Justice and Equality/Francis Lanigan (Causa C-237/15 PPU) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d'urgenza — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 6 — Diritto alla libertà e alla sicurezza — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d'arresto europeo — Obbligo di eseguire il mandato d'arresto europeo — Articolo 12 — Mantenimento in custodia della persona ricercata — Articolo 15 — Decisione sulla consegna — Articolo 17 — Termini e modalità della decisione di esecuzione — Conseguenze del superamento dei termini)

(2015/C 302/15)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrente: Minister for Justice and Equality

Convenuto: Francis Lanigan

Dispositivo

Gli articoli 15, paragrafo 1, e 17 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che in capo all'autorità giudiziaria dell'esecuzione permane l'obbligo di adottare la decisione sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 17.

L'articolo 12 della richiamata decisione quadro, letto in combinato disposto con l'articolo 17 della medesima e alla luce dell'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che non osta, in tale situazione, al mantenimento della persona ricercata in custodia, conformemente al diritto dello Stato membro di esecuzione, ancorché la durata totale del periodo di custodia di tale persona ecceda tali limiti, purché tale durata non risulti eccessiva, alla luce delle caratteristiche della procedura seguita nella controversia oggetto del procedimento principale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide di porre fine alla custodia della persona ricercata, è compito della medesima autorità disporre, unitamente alla messa in libertà provvisoria di tale persona, qualsiasi misura ritenuta necessaria a evitare che quest'ultima si dia alla fuga e ad assicurarsi che permangano le condizioni materiali necessarie alla sua effettiva consegna, fintantoché non venga adottata una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

⁽¹⁾ GU C 236 del 20.7.2015.

Impugnazione proposta il 3 marzo 2015 dallo Internationaler Hilfsfonds e.V. avverso l'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 gennaio 2015, causa T-482/12, Internationaler Hilfsfonds/Commissione

(Causa C-103/15 P)

(2015/C 302/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti nel procedimento

Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds e.V. (rappresentante: H.-H. Heyland, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale del 9 gennaio 2015;
- rinviare la causa al Tribunale per la decisione;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione proposta ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia è diretta contro l'ordinanza del Tribunale del 9 gennaio 2015 nella causa T-482/12. Con quest'ordinanza il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dallo Internationaler Hilfsfonds e.V. contro la Commissione europea a motivo di un'insufficiente presentazione di documenti e di motivi di ricorso. Tuttavia la Commissione, in ossequio alle prescrizioni imposte dalla sentenza del 22 maggio 2012 nella causa T-300/10, sarebbe stata obbligata, prescindendo da alcune eccezioni, a consegnare al ricorrente copia integrale dei documenti del fascicolo relativo al contratto LIEN 97-2011. Tali prescrizioni non sarebbero state rispettate; al contrario, la Commissione avrebbe fornito numerosi documenti con parti in bianco e altre cancellate e non avrebbe affatto presentato vari altri documenti. Nel suo ricorso del 27 ottobre 2012, l'Internationaler Hilfsfonds e.V. avrebbe illustrato le proprie censure in modo esaustivo, esibendo e richiamando la propria lettera del 27 luglio 2012 diretta alla Commissione, mediante la quale esso avrebbe invitato detta istituzione ad adottare le misure consequenziali necessarie ai sensi dell'articolo 266 TFUE, letto in combinato disposto con l'articolo 254, paragrafo 6, TFUE. Esso avrebbe del pari presentato al Tribunale lo scambio di corrispondenza successivamente intervenuto e lo avrebbe accluso al ricorso come allegato dello stesso.

Il ricorrente afferma che il Tribunale, nella sua decisione oggetto dell'odierna impugnazione, ha statuito che il ricorso non soddisfaceva i requisiti di forma dettati dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura e che i motivi di ricorso non erano stati sufficientemente illustrati. Il ricorrente contesta tali statuizioni, in quanto esso avrebbe esposto non soltanto in forma sintetica, ma anche in dettaglio, le ragioni a sostegno del ricorso, i motivi di ricorso e tutte le informazioni che avrebbero senz'altro consentito al Tribunale di conoscere dell'oggetto della controversia. Il ricorrente censura in particolare il fatto che il Tribunale abbia dichiarato irricevibile — pur avendo riconosciuto sotto questo aspetto il motivo di ricorso — anche la sua domanda subordinata intesa ad ottenere il parziale annullamento della decisione della Commissione del 28 agosto 2012 (con la quale detta istituzione ha trasmesso la documentazione incompleta).

Inoltre, il ricorrente censura il fatto che il Tribunale abbia qualificato come richiamo generico e omesso di riconoscere i documenti da esso presentati quali allegati, sebbene tali documenti contribuissero a precisare i motivi e gli scritti esposti nel ricorso e dunque costituissero parte integrante di quest'ultimo. Il ricorrente contesta altresì l'affermazione del Tribunale secondo cui la replica da esso presentata sarebbe senza effetto, malgrado che il ricorrente abbia presentato tale atto conformemente al regolamento di procedura quale integrazione del ricorso con precisazione dei relativi argomenti e con deposito di tutti i documenti contestati. Il ricorrente reputa che la decisione impugnata sia inficiata da errori di diritto, in quanto sarebbe fondata su gravi errori procedurali ed il Tribunale avrebbe in tal modo escluso il ricorrente dall'accesso alla tutela giurisdizionale.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 22 maggio 2015 —
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni/Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT e a.**

(Causa C-240/15)

(2015/C 302/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Resistenti: Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Questione pregiudiziale

Se i principi di imparzialità ed indipendenza anche sotto il profilo finanziario ed organizzativo che devono essere riconosciuti alle autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo [3] della direttiva 2002/21/CE⁽¹⁾, nonché il principio di sostanziale autofinanziamento di cui all'articolo 12 della direttiva 2002/20/CE⁽²⁾ ostino a una normativa nazionale (quale quella che rileva nell'ambito del presente giudizio) la quale assoggetta anche tali Autorità in via generale alle disposizioni in materia di finanza pubblica e, in particolare, a specifiche disposizioni in tema di contenimento e razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33).

⁽²⁾ Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 1^o giugno 2015 — Drago Nemec/Republika Slovenija

(Causa C-256/15)

(2015/C 302/18)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Drago Nemec

Convenuta: Republika Slovenija

Questioni pregiudiziali

1) Se la disposizione di cui all'articolo 2, punto 1, terzo comma, della direttiva 2000/35/CE⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che, in un sistema nel quale ad una persona fisica viene rilasciata, ai fini dello svolgimento di un'attività economica, un'autorizzazione che contiene la menzione dell'attività per la quale l'autorizzazione stessa viene concessa, non ci si trova in presenza di un'impresa e dunque neppure di una transazione commerciale nel senso di cui alla citata disposizione della direttiva, qualora il negozio giuridico dal quale deriva un ritardo nel pagamento si riferisca ad un'attività non compresa nell'autorizzazione.

In caso di risposta negativa alla questione di cui sopra:

2) Se la disposizione di cui all'articolo 2, punto 1, terzo comma, della direttiva 2000/35/CE debba essere interpretata nel senso che una persona fisica è considerata quale impresa e il negozio giuridico da cui deriva un ritardo nel pagamento costituisce una transazione commerciale ai sensi della suddetta disposizione, qualora si tratti di un negozio giuridico, il quale non rientra nell'attività registrata di detta persona fisica ma scaturisce da un'attività che per la sua natura può essere un'attività economica, e a fronte di tale negozio sia stata emessa una fattura; e

- 3) se la regola secondo cui gli interessi moratori cessano di decorrere quando l'ammontare degli interessi maturati e non pagati raggiunge l'importo del capitale (regola *ne ultra alterum tantum*) si ponga in contrasto con le disposizioni della direttiva 2000/35.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l'11 giugno 2015 — Beca Engineering Srl/Ministero dell'Interno

(Causa C-285/15)

(2015/C 302/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Beca Engineering Srl

Appellato: Ministero dell'Interno

Questione pregiudiziale

Se la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882 del 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 ⁽²⁾, osta a che i camini debbano «*essere realizzati con materiali incombustibili*», secondo quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'Allegato IX alla Parte Quinta, Parte II, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, riguardante gli «Impianti termici civili», che non è stata oggetto di notifica.

⁽¹⁾ GU L 40, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE (GU L 284, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 giugno 2015 — Società LIS Srl, Società Cerutti Lorenzo Srl/Abbanoa SpA

(Causa C-287/15)

(2015/C 302/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: Società LIS Srl, Società Cerutti Lorenzo Srl

Appellata: Abbanoa SpA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con l'art. 45, comma 2, lett. a) e b) della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 ⁽¹⁾, considerare «procedimento in corso» la mera istanza, presentata all'Organo giudiziario competente, di concordato preventivo da parte del debitore;
- 2) se sia compatibile con la predetta normativa, considerare la confessione del debitore di trovarsi in stato di insolvenza e di volere presentare istanza di concordato preventivo «in bianco» quale causa di esclusione dalla procedura d'appalto pubblico, interpretando così estensivamente il concetto di «procedimento in corso» sancito dalla normativa comunitaria (art. 45 Direttiva) e nazionale (art. 38 d.lgs. n. 163-2006) citate;
- 3) se sia compatibile con l'art. 48 della direttiva 2004/18/CE una norma come quella di cui al già analizzato art. 53, comma 3, d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163, che ammette alla partecipazione un'impresa con un progettista «indicato», il quale, secondo la giurisprudenza nazionale, non essendo concorrente, non potrebbe ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

Impugnazione proposta il 15 giugno 2015 dalla Slovenská pošta a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 25 marzo 2015, causa T-556/08, Slovenská pošta/Commissione

(Causa C-293/15 P)

(2015/C 302/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Slovenská pošta a.s. (rappresentanti: O.W. Brouwer e A.A.J. Pliego Selie, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica slovacca, Cromwell a.s., Slovak Mail Services a.s., Prvá Doručovacia, a.s., ID Marketing Slovensko s.r.o. (già TNT Post Slovensko s.r.o.)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata e statuire in via definitiva sull'impugnazione, annullando in tutto o in parte la decisione impugnata o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia, comprese quelle sostenute dalle parti intervenienti.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento della decisione della Commissione dell'Unione europea, del 7 ottobre 2008, sulla normativa slovacca sulla posta, relativamente ai servizi di posta ibrida C(2008) 5912, inviata alla Repubblica slovacca.

La Slovenská pošta a.s. chiede che la Corte voglia:

i) annullare, in tutto o in parte, la sentenza del Tribunale summenzionata per i seguenti motivi:

i. Primo motivo: errori di diritto, applicazione di un errato livello probatorio ed erronea distribuzione dell'onere della prova, in quanto il Tribunale ha ritenuto che la Repubblica slovacca abbia violato l'articolo 86, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 82 CE.

a) Il Tribunale sarebbe incorso in errori di diritto, avendo ritenuto che un diritto esclusivo possa di per sé costituire una violazione dell'articolo 86, paragrafo 1, CE, in combinato disposto con l'articolo 82 CE;

b) il Tribunale sarebbe incorso in errori di diritto, avrebbe applicato un errato livello probatorio e distribuito in maniera erronea l'onere della prova, in quanto esso ha ritenuto che la Repubblica slovacca abbia violato l'articolo 86, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 82 CE limitando l'erogazione agli utenti finali.

ii. Secondo motivo: errori di diritto, livello di controllo insufficiente e snaturamento degli elementi di prova al momento del controllo e dell'accettazione della definizione di mercato rilevante fornita dalla Commissione dell'Unione europea.

a) Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e il livello del controllo da esso effettuato sarebbe stato insufficiente, poiché ha accettato che un mercato rilevante di servizi di posta ibrida integrati potesse essere definito sulla base della mera (presunta) esistenza della domanda e dell'offerta di un servizio;

b) il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova ed effettuato un controllo insufficiente, in quanto ha ritenuto che l'attuale domanda sul mercato potesse essere desunta dagli elementi di prova prodotti dalla Commissione.

ii) Statuire in via definitiva sull'impugnazione, annullando in tutto o in parte la decisione impugnata o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

iii) Condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia, comprese quelle sostenute dalle parti intervenienti.

Impugnazione proposta il 12 giugno 2015 dalla Matratzen Concord GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 aprile 2015, causa T-258/13, Matratzen Concord/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-295/15 P)

(2015/C 302/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Matratzen Concord GmbH (rappresentante: I. Selting, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società in accomandita

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la decisione della Sesta Sezione del Tribunale, del 16 aprile 2015, causa T-258/13, relativa alla cancellazione del marchio comunitario «Arktis» n. 281 86 80 per mancato uso effettivo;

— condannare il convenuto alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce i seguenti errori di diritto nella decisione del Tribunale:

Il Tribunale avrebbe erroneamente preso in considerazione i dati sulle vendite della società Breiding a favore del marchio controverso. Il numero di unità vendute dalla società Breiding durante il periodo controverso dal 2006 al 2009 non avrebbe dovuto essere preso in considerazione.

Nell'esaminare l'uso serio il Tribunale avrebbe erroneamente preso in considerazione non i prodotti contrassegnati da «Arktis» bensì quelli contrassegnati da «Arktis Line» e avrebbe ritenuto che l'aggiunta di «Line» sia esclusivamente descrittiva.

Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente esercitato il suo potere discrezionale nel presupporre un uso serio del marchio controverso nonostante i fatturati del titolare del marchio fossero oltremodo esigui.

Infine, il Tribunale non avrebbe attribuito alcuna importanza alla circostanza che sussistono dubbi circa l'uso effettivo in relazione a «articoli per letti» e «coperte da letto». La titolare del marchio avrebbe, tuttavia, fornito solo prove circa l'uso del marchio per «coperte da letto», non, invece, per altri articoli per letti come cuscini e materassi. Dovrebbero, perciò, essere cancellati dal marchio almeno gli «articoli per letti».

Ricorso proposto il 19 giugno 2015 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-304/15)

(2015/C 302/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud e S. Petrova, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo applicato correttamente la direttiva 2001/80/CE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione ⁽¹⁾ nei confronti della centrale elettrica di Aberthaw nel Galles, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato VI, parte A, della direttiva 2001/80/EC concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
- condannare del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che il Regno Unito non abbia applicato correttamente l'articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con la parte A dell'allegato VI della direttiva 2001/80/EC, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, nei confronti della centrale elettrica di Aberthaw. La centrale elettrica di Aberthaw, una centrale termica alimentata a carbone con una potenza termica nominale di 4 090 MWth, pertanto inclusa nella categoria di impianti con una capacità di oltre 500 MWth, eccede il valore limite di emissioni applicabile per gli ossidi di azoto (NOx) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della suddetta direttiva, in combinato disposto con il suo articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'allegato VI, parte A. In forza delle disposizioni applicabili, il Regno Unito deve assicurare che una centrale con tale capacità, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non ecceda il valore limite di 500 mg/Nm³ per NOx, ridotto a 200 mg/Nm³ dal gennaio 2016. In ogni caso, il valore limite di emissioni della centrale come stabilito nella relativa autorizzazione è attualmente di 1 050 mg/Nm³ per NOx.

(¹) GU L 309, pag. 1.

Impugnazione proposta il 24 giugno 2015 dalla SolarWorld AG avverso l'ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 aprile 2015, causa T-393/13, SolarWorld AG/Commissione europea

(Causa C-312/15 P)

(2015/C 302/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SolarWorld AG (rappresentanti: L. Ruessmann, avocat, J. Beck, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Solsonica SpA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare l'appello ammissibile e fondato;
- annullare l'ordinanza del Tribunale nella causa T-393/13 con riferimento alla dichiarazione del Tribunale secondo cui non vi è più luogo a statuire sul ricorso di annullamento e sulla domanda di risarcimento danni;
- dichiarare il ricorso di annullamento e la domanda di risarcimento danni nella causa T-393/13 ammissibili; e
- rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nel merito del ricorso di annullamento e della domanda di risarcimento danni.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha manifestamente errato nel dichiarare che non vi era più luogo a statuire sul suo ricorso di annullamento e sulla sua domanda di risarcimento danni.

Impugnazione proposta il 3 luglio 2015 da Johannes Tomana e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 22 aprile 2015, causa T-190/12, Johannes Tomana e a./Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-330/15 P)

(2015/C 302/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Johannes Tomana e a. (rappresentanti: M. O'Kane, Solicitor, M. Lester, Z Al-Rikabi, Barristers)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale, annullare le misure controverse nella parte in cui si applicano ai ricorrenti e condannare i convenuti alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: il Tribunale ha commesso un errore nel dichiarare che il regolamento impugnato aveva una valida base giuridica. La sola base giuridica espressa attribuiva alla Commissione il potere di adattare il regolamento 314/2004 ⁽¹⁾ sulla base di una posizione comune in seguito abrogata, e che non poteva essere interpretata come riferita ad una decisione successiva.

Secondo motivo: il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che nelle misure controverse potessero essere inserite persone in quanto «membri del governo» o loro «associati» unicamente in ragione delle loro funzioni o delle funzioni da loro ricoperte in passato. Inoltre, il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che le persone debbano essere considerate «associati» di membri del governo sulla base del fatto che alcune affermazioni secondo le quali esse avrebbero in passato tenuto condotte considerate contrarie allo Stato di diritto, alla democrazia ed ai diritti umani nello Zimbabwe, dimostrerebbero che esse erano «colluse» con il governo. Il Tribunale non avrebbe dovuto consentire ai convenuti di basarsi su presunzioni che non erano contenute nelle misure controverse e che non erano né conformi né proporzionate ai loro obiettivi, ma avrebbe dovuto chiedere loro di rispettare il loro obbligo di motivare il mantenimento del loro inserimento su una base fattuale sufficientemente solida.

Terzo motivo: il Tribunale ha commesso un errore nel concludere che la motivazione era sufficiente nella parte in cui elencava solamente le funzioni che si presume avessero ricoperto i membri del governo ed i loro associati, oppure nella parte in cui riportava affermazioni vaghe e generiche in merito a passate condotte illegali. Il Tribunale ha inoltre commesso un errore nell'aver consentito l'integrazione della motivazione con argomentazioni dedotte a posteriori, in alcun modo menzionate nelle misure controverse. Quando alcuni dei ricorrenti hanno presentato osservazioni che respingevano le affermazioni ad esse ostili, il Tribunale ha dichiarato, in modo non corretto ed iniquo, le loro argomentazioni irricevibili, e non le ha prese in considerazione.

Quarto motivo: il Tribunale si è discostato dalla giurisprudenza consolidata in materia di diritti della difesa affermando che i convenuti non erano tenuti a comunicare gli elementi di prova o il fondamento per il mantenimento di un inserimento, oppure a dare l'opportunità ai ricorrenti di presentare osservazioni prima delle loro decisioni di mantenere nell'elenco ciascuno dei ricorrenti.

Quinto motivo: il Tribunale ha omesso di esaminare se l'inserimento di ciascuno dei ricorrenti si basasse su un bilanciamento proporzionato tra la seria violazione dei loro diritti fondamentali e gli obiettivi delle misure controverse.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, GU L 55, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 6 luglio 2015 —
María Pilar Planes Bresco/Comunidad Autónoma de Aragón**

(Causa C-333/15)

(2015/C 302/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: María Pilar Planes Bresco

Resistente: Comunidad Autónoma de Aragón

Questioni pregiudiziali

1) Se gli articoli 43 e 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003⁽¹⁾ del Consiglio, del 29 settembre 2003, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che escluda dagli ettari ammissibili le superfici a pascolo permanente dichiarate da un agricoltore che eccedano quelle a suo tempo prese in considerazione per calcolare i diritti normali spettanti a detto agricoltore, subordinando l'inclusione di dette superfici, e quindi la sostituzione di seminativi con pascoli, alla condizione che questi ultimi siano effettivamente destinati all'allevamento nello specifico esercizio annuale per il quale viene chiesta l'attivazione dei diritti di aiuto.

In caso di risposta negativa a tale questione:

2) Se l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, debba essere interpretato, nella parte in cui esclude i pagamenti previsti dai regimi di aiuti ai beneficiari «per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno», nel senso che non consente agli Stati nazionali di introdurre norme generali che limitino il numero di «ettari ammissibili» (di pascolo permanente), oggettivando fattispecie generali nelle quali si presume che il beneficiario abbia creato artificialmente le condizioni per ottenere il pagamento, senza accertare, concretamente e in relazione a uno specifico agricoltore, l'attività svolta e il comportamento tenuto dal medesimo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 6 luglio 2015 —
María Pilar Planes Bresco/Comunidad Autónoma de Aragón**

(Causa C-334/15)

(2015/C 302/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: María Pilar Planes Bresco

Resistente: Comunidad Autónoma de Aragón

Questioni pregiudiziali

1) Se gli articoli 43 e 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003⁽¹⁾ del Consiglio, del 29 settembre 2003, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che escluda dagli ettari ammissibili le superfici a pascolo permanente dichiarate da un agricoltore che eccedano quelle a suo tempo prese in considerazione per calcolare i diritti normali spettanti a detto agricoltore, subordinando l'inclusione di dette superfici, e quindi la sostituzione di seminativi con pascoli, alla condizione che questi ultimi siano effettivamente destinati all'allevamento nello specifico esercizio annuale per il quale viene chiesta l'attivazione dei diritti di aiuto.

In caso di risposta negativa a tale questione:

2) Se l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, debba essere interpretato, nella parte in cui esclude i pagamenti previsti dai regimi di aiuti ai beneficiari «per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno», nel senso che non consente agli Stati nazionali di introdurre norme generali che limitino il numero di «ettari ammissibili» (di pascolo permanente), oggettivando fattispecie generali nelle quali si presume che il beneficiario abbia creato artificialmente le condizioni per ottenere il pagamento, senza accertare, concretamente e in relazione a uno specifico agricoltore, l'attività svolta e il comportamento tenuto dal medesimo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 9 luglio 2015 dalla Steinbeck GmbH avverso la sentenza del Tribunale
(Quinta Sezione) del 30 aprile 2015, cause riunite T-707/13 e T-709/13, Steinbeck GmbH/Ufficio per
l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

(Causa C-346/15 P)

(2015/C 302/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Steinbeck GmbH (rappresentanti: M. Heinrich, Rechtsanwalt, M. Fischer, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015 nelle cause riunite T-707/13 e T-709/13;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la ricorrente la sentenza impugnata viola l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario ⁽¹⁾ per i seguenti motivi:

1. Il Tribunale ha indicato come unico motivo per l'assenza di carattere distintivo del marchio «BE HAPPY» il fatto che esso potrebbe essere percepito come slogan pubblicitario. Ciò si porrebbe in diretto contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo la quale tale circostanza da sola non è sufficiente a negare il carattere distintivo.
2. Il Tribunale non ha spiegato inoltre alcun nesso concreto tra il marchio «BE HAPPY» e i prodotti per i quali è stato registrato che non richiedesse un minimo di interpretazione per il pubblico di riferimento. Inoltre, sarebbe stato stabilito un collegamento arbitrario tra il prodotto e il segno, che, anche supponendo che sia corretto, richiederebbe uno sforzo interpretativo da parte del pubblico di riferimento.
3. Il Tribunale ha così applicato erroneamente i criteri per la valutazione del carattere distintivo del marchio «BE HAPPY».

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (Versione codificata): GU L 78, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Castellón (Spagna) il 10 luglio 2015 — Banco Popular Español S.A./Elena Lucaciu e Cristian Laurentiu Lucaciu

(Causa C-349/15)

(2015/C 302/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Castellón

Parti

Ricorrente: Banco Popular Español S.A.

Appellati: Elena Lucaciu e Cristian Laurentiu Lucaciu

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE ⁽¹⁾, la limitazione del tempo degli effetti della nullità di una clausola dichiarata nulla in quanto abusiva.
- 2) Qualora la suddetta limitazione degli effetti fosse ritenuta compatibile con la normativa dell'Unione europea, specificamente con gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, stante la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti:
 - a) cosa debba intendersi per gravi inconvenienti che giustificano la limitazione di degli effetti.
 - b) se il rischio di inconvenienti gravi debba essere debitamente dimostrato nel procedimento giudiziario in cui si fa valere il rischio stesso o, al contrario, se possa essere sufficiente la generica valutazione da parte del giudice del suddetto rischio, senza dati specifici sui quali basare la medesima.

⁽¹⁾ GU L 25, pag. 29.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Bari (Italia) il 13 luglio 2015
— Leonmobili Srl, Gennaro Leone/Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH e a.**

(Causa C-353/15)

(2015/C 302/30)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte di Appello di Bari

Parti nella causa principale

Reclamanti: Leonmobili Srl, Gennaro Leone

Reclamate: Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH, Curatela del Fallimento Leonmobili Srl, ICO Srl, Arturo Salice SpA, Grafiche Ricciarelli di Ricciarelli Bernardino, Deutsche Bank SpA, Fida Srl, Elica SpA

Questioni pregiudiziali

- a) Se in assenza di dipendenze in altro Stato Membro, la presunzione di cui al [paragrafo 1] ultima parte e [paragrafo 2] dell'art. 3 [del regolamento (CE) n.] 1346/2000 ⁽¹⁾, può essere superata da chi contesti la giurisdizione, con la prova che il [centro degli interessi principali] si trova in Stato diverso da quello in cui ha sede l'impresa societaria.
- b) In caso di risposta positiva al quesito che precede, se la prova può essere tratta da altra presunzione, e cioè dalla valutazione di elementi indiziari dai quali possa ritenersi arguibile sul piano logico-deduttivo che il [centro degli interessi principali] si trova in altro Stato Membro.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora (Portogallo) il
13 luglio 2015 — Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA**

(Causa C-354/15)

(2015/C 302/31)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Évora

Parti

Ricorrente: Andrew Marcus Henderson

Convenuto: Novo Banco SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un Tribunale portoghese, innanzi al quale è stato introdotto un procedimento civile contro un cittadino residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, e che ha disposto la citazione di tale cittadino mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno senza restituzione di detta ricevuta, possa ritenere, in considerazione del regolamento citato [CE n. 1393/2007] ⁽¹⁾ e dei principi su cui questo si fonda, che la citazione in oggetto sia stata ritualmente notificata, basandosi sui documenti forniti dall'istituto postale del paese di residenza del destinatario della lettera raccomandata che ne certificano la consegna al destinatario.

- 2) Se l'applicazione dell'articolo 230 del codice di procedura civile portoghese, relativamente alla prima questione, violi il regolamento e i principi che ne sono a fondamento.
- 3) Se l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 191, paragrafo 2, del codice di procedura civile portoghese, nel presente giudizio, violi il regolamento e i principi che ne sono a fondamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324, pag. 79).

Ricorso proposto il 13 luglio 2015 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-356/15)

(2015/C 302/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: D. Martin, agente)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, avendo adottato gli articoli 23 e 24 della legge-programmatica del 27 dicembre 2012, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli articoli 11, 12 e 76, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 883/2004 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 987/2009 ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, e della decisione Al della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽³⁾.
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che, con l'adozione degli articoli 23 e 24 della legge-programmatica del 27 dicembre 2012, il Regno del Belgio violi gli articoli 11, 12 e 76 del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, e la decisione Al della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in quanto non riconosce il carattere vincolante del documento emesso dallo Stato membro di provenienza del lavoratore distaccato attestante che quest'ultimo è soggetto alla normativa di sicurezza sociale di tale Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 166, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Zamora (Spagna) il 17 luglio 2015 — Javier Ángel Rodríguez Sánchez/Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU (Banco CEISS)

(Causa C-381/15)

(2015/C 302/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Zamora

Parti

Ricorrente in appello: Javier Ángel Rodríguez Sánchez

Resistente in appello: Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU (Banco CEISS)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 93/13/CEE ⁽¹⁾ [del Consiglio], del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la circostanza che gli effetti derivanti dalla dichiarazione di nullità della clausola di tasso minimo (cláusula suelo), in quanto tale clausola è abusiva, inserita nel contratto di mutuo ipotecario, non retroagiscano alla data di stipula del contratto, bensì a [un momento] posteriore.
- 2) Se l'applicazione della clausola abusiva durante il periodo di tempo stabilito dal Tribunal Supremo [spagnolo] provochi un arricchimento ingiustificato a beneficio del contraente professionista, non contemplato dalla normativa comunitaria, in quanto non ristabilisce l'equilibrio di prestazioni fra le parti e va a vantaggio della parte del contratto che ha inserito la clausola finanziaria dichiarata abusiva.
- 3) Se il rischio di inconvenienti gravi per l'economia nazionale come criterio per limitare applicazione ed effetti di una clausola abusiva sia applicabile ad un'azione individuale esercitata da un consumatore o, al contrario, se nella menzionata l'azione individuale l'inconveniente grave in parola sarebbe quello provocato all'economia del consumatore [come conseguenza] della limitazione degli effetti della clausola nulla al periodo di tempo indicato.

⁽¹⁾ GU L 95, pag. 29.

Ricorso proposto il 20 luglio 2015 — Commissione europea/Ungheria

(Causa C-392/15)

(2015/C 302/34)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk, K. Talabér-Ritz)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che l'Ungheria, subordinando al requisito di cittadinanza l'accesso alla professione di notaio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- condannare l'Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che il requisito di cittadinanza prescritto per l'accesso alla professione di notaio risulta discriminatorio e costituisce un'ingerenza sproporzionata nella libertà di stabilimento. Pertanto l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Commissione sostiene che, per loro natura, le funzioni dei notai garantite dalla normativa ungherese non sono connesse all'esercizio di pubblici poteri e che, pertanto, il requisito di cittadinanza ai fini dell'accesso alla professione non può essere giustificato dall'articolo 51 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 24 luglio 2015 — Noémie Depesme, Saïd Kerrou/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

(Causa C-401/15)

(2015/C 302/35)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrenti in appello: Noémie Depesme, Saïd Kerrou

Resistente in appello: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

Questioni pregiudiziali

Al fine di soddisfare debitamente i requisiti di non discriminazione dettati dalle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 ⁽¹⁾, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, in combinato disposto con l'articolo 45, paragrafo 2, TFUE, nell'ambito della considerazione del reale grado di collegamento di uno studente non residente, richiedente un sussidio finanziario per gli studi superiori, con la società e il mercato del lavoro del Lussemburgo, Stato membro nel quale un lavoratore frontaliero è stato occupato o ha esercitato la sua attività alle condizioni di cui all'articolo 2 bis della legge del 22 giugno 2000, relativa al sussidio finanziario dello Stato per gli studi superiori, quale introdotto dalla legge del 19 luglio 2013, in quanto conseguenza diretta della sentenza della Corte di giustizia del 20 giugno 2013 (C-20/12) ⁽²⁾,

- se occorra qualificare la condizione posta a detto studente di essere il «figlio» del lavoratore frontaliero in parola come equivalente ad essere suo «discendente in linea diretta e in primo grado, la cui filiazione sia giuridicamente stabilita in rapporto al suo autore» ponendo l'accento sul legame di filiazione stabilito tra lo studente e il lavoratore frontaliero, che si presume sotteso al collegamento previsto, oppure
- se occorra porre l'accento sul fatto che il lavoratore frontaliero «continua a provvedere al mantenimento dello studente» senza che un legame giuridico di filiazione necessariamente lo unisca allo studente, segnatamente ravvisando un legame sufficiente nella comunione di vita, di natura tale da unirlo ad uno dei genitori dello studente rispetto al quale è giuridicamente stabilito un legame di filiazione.
- In questa seconda ipotesi, se il contributo, ipoteticamente non obbligatorio, del lavoratore frontaliero, nel caso in cui esso non sia esclusivo, ma parallelo a quello di uno o dei genitori uniti da un legame giuridico di filiazione allo studente e tenuti pertanto in linea di principio ad un obbligo legale di mantenimento nei suoi confronti, debba rispondere a taluni criteri di entità.

⁽¹⁾ GU L 141, pag. 1.

⁽²⁾ EU:C:2013:411.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 24 luglio 2015 — Adrien Kauffmann/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

(Causa C-402/15)

(2015/C 302/36)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrente in appello: Adrien Kauffmann

Resistente in appello: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

Questioni pregiudiziali

Al fine di soddisfare debitamente i requisiti di non discriminazione dettati dalle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011⁽¹⁾, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, in combinato disposto con l'articolo 45, paragrafo 2, TFUE, nell'ambito della considerazione del reale grado di collegamento di uno studente non residente, richiedente un sussidio finanziario per studi superiori, con la società e il mercato del lavoro del Lussemburgo, Stato membro nel quale un lavoratore frontaliero è stato occupato o ha esercitato la sua attività alle condizioni di cui all'articolo 2 bis della legge del 22 giugno 2000 relativa al sussidio finanziario dello Stato per studi superiori, quale introdotto dalla legge del 19 luglio 2013 in quanto conseguenza diretta della sentenza della Corte di giustizia del 20 giugno 2013 (C-20/12)⁽²⁾,

- se occorra qualificare la condizione posta a detto studente di essere il «figlio» del lavoratore frontaliero in parola come equivalente ad essere suo «discendente in linea diretta e in primo grado, la cui filiazione sia giuridicamente stabilita in rapporto al suo autore» ponendo l'accento sul legame di filiazione stabilito tra lo studente e il lavoratore frontaliero, che si presume sotteso al collegamento previsto, oppure
- se occorra porre l'accento sul fatto che il lavoratore frontaliero «continua a provvedere al mantenimento dello studente», senza che un legame giuridico di filiazione necessariamente lo unisca allo studente, segnatamente ravvisando un legame sufficiente nella comunione di vita, di natura tale da unirlo ad uno dei genitori dello studente rispetto al quale un legame di filiazione è giuridicamente stabilito.
- In questa seconda ipotesi, se il contributo, ipoteticamente non obbligatorio, del lavoratore frontaliero, nel caso in cui esso non sia esclusivo, ma parallelo a quello di uno o di entrambi i genitori uniti allo studente da un legame giuridico di filiazione e tenuti pertanto in linea di principio ad un obbligo legale di mantenimento nei suoi confronti, debba rispondere a taluni criteri di entità.

⁽¹⁾ GU L 141, pag. 1.

⁽²⁾ EU:C:2013:411.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 24 luglio 2015 — Maxime Lefort/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

(Causa C-403/15)

(2015/C 302/37)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrente in appello: Maxime Lefort

Resistente in appello: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

Questioni pregiudiziali

Al fine di soddisfare debitamente i requisiti di non discriminazione dettati dalle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 ⁽¹⁾, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, in combinato disposto con l'articolo 45, paragrafo 2, TFUE, tenendo presente l'articolo 33, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto, se del caso, con il suo articolo 7, nell'ambito della considerazione del reale grado di collegamento di uno studente non residente, che richiede un sussidio finanziario per studi superiori, con la società e il mercato del lavoro del Lussemburgo, Stato membro nel quale un lavoratore frontaliero è stato occupato o ha esercitato la sua attività alle condizioni di cui all'articolo 2 bis della legge del 22 giugno 2000, relativa al sussidio finanziario dello Stato per studi superiori, quale introdotto dalla legge del 19 luglio 2013 in quanto conseguenza diretta della sentenza della Corte di giustizia del 20 giugno 2013 (C-20/12) ⁽²⁾,

- se occorra qualificare la condizione posta a detto studente di essere il «figlio» del lavoratore frontaliero in parola come equivalente ad essere suo «discendente in linea diretta e in primo grado, la cui filiazione sia giuridicamente stabilita in rapporto al suo autore» ponendo l'accento sul legame di filiazione stabilito tra lo studente e il lavoratore frontaliero, che si presume sotteso al collegamento previsto, oppure
- se occorra porre l'accento sul fatto che il lavoratore frontaliero «continua a provvedere al mantenimento dello studente», senza che un legame giuridico di filiazione necessariamente lo unisca allo studente, segnatamente ravvisando un legame sufficiente nella comunione di vita, di natura tale da unirlo ad uno dei genitori dello studente rispetto al quale è giuridicamente stabilito un legame di filiazione.
- In questa seconda ipotesi, se il contributo, ipoteticamente non obbligatorio, del lavoratore frontaliero, nel caso in cui esso non sia esclusivo, ma parallelo a quello di uno o dei genitori uniti da un legame giuridico di filiazione allo studente e tenuti pertanto in linea di principio ad un obbligo legale di mantenimento nei suoi confronti, debba rispondere a taluni criteri di entità.

⁽¹⁾ GU L 141, pag. 1.

⁽²⁾ EU:C:2013:411.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — GEA Group/Commissione

(Causa T-45/10) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercati europei degli stabilizzatori termici ESBO/esteri — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni commerciali sensibili — Ammende — Imputazione dell'infrazione — Presunzione capitalistica — Durata e prova dell'infrazione — Prescrizione — Durata del procedimento amministrativo — Termine ragionevole — Diritti della difesa»)

(2015/C 302/38)

Lingua di procedura: il tedesco

Parti

Ricorrente: GEA Group AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: A. Kallmayer, I. du Mont, G. Schiffers e R. Van der Hout, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Sauer e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da W. Berg, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2009) 8682 def. della Commissione, dell'11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzatori termici), o, in subordine, domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La GEA Group AG è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 100 del 17.4.2010.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Akzo Nobel e a./Commissione

(Causa T-47/10) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercati europei degli stabilizzanti termici — Decisione che constata due infrazioni all'articolo 81 CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio d'informazioni commerciali sensibili — Durata delle infrazioni — Prescrizione — Durata del procedimento amministrativo — Termine ragionevole — Diritti della difesa — Imputazione delle infrazioni — Infrazioni commesse dalle controllate, da una partnership sprovvista di personalità giuridica propria e da una controllata — Calcolo dell'importo delle ammende»)

(2015/C 302/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Paesi Bassi); Akzo Nobel Chemicals GmbH (Düren, Germania); Akzo Nobel Chemicals BV (Amersfoort, Paesi Bassi); e Akros Chemicals Ltd (Warwickshire, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente C. Swaak e M. van der Woude, successivamente C. Swaak e R. Wesseling, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Ronkes Agerbeek e J. Bourke, successivamente F. Ronkes Agerbeek e P. Van Nuffel, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell'11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici), o, in via subordinata, una domanda di riduzione dell'importo delle ammende irrogate

Dispositivo

- 1) *L'articolo 2, punti 4, 6, 21 e 23, della decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell'11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici) è annullato nella parte in cui sono state irrogate ammende a Akzo Nobel Chemicals GmbH e a Akzo Nobel Chemicals BV.*
- 2) *L'importo complessivo delle ammende irrogate dall'articolo 2, punti da 1 a 7 e da 18 a 24, della decisione C (2009) 8682 definitivo è ridotto a EUR 40 194 milioni per Akzo Nobel NV e a EUR 11 881 980 milioni per Akros Chemicals Ltd.*
- 3) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 4) *La Commissione europea supporterà due quinti delle spese di Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV e Akros Chemicals e tre quinti delle proprie spese. Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV e Akros Chemicals supporteranno tre quinti delle proprie spese e due quinti delle spese della Commissione.*

⁽¹⁾ GU C 100 del 17.4.2010.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — GEA Group/Commissione

(Causa T-189/10) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercati europei degli stabilizzanti termici — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Infrazione commessa da alcune controllate — Ammende — Responsabilità solidale delle controllate e della controllante — Superamento del massimale del 10 % per una delle controllate — Decisione di riadozione — Riduzione dell'importo dell'ammenda per tale controllata — Imputazione all'altra controllata e alla controllante dell'obbligo di pagamento dell'importo ridotto dell'ammenda — Diritti della difesa — Diritto di essere sentiti — Diritto di accesso al fascicolo»)

(2015/C 302/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GEA Group AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: A. Kallmayer, I. du Mont e G. Schiffers, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Sauer e F. Ronkes Agerbeek, agenti, assistiti da W. Berg, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 727 della Commissione, dell'8 febbraio 2010, che ha modificato la decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell'11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici), o, in via subordinata, una domanda di riduzione dell'importo delle ammende irrogate alla ricorrente

Dispositivo

- 1) *La decisione C (2010) 727 della Commissione, dell'8 febbraio 2010, che ha modificato la decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell'11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici), è annullata nella parte in cui riguarda la GEA Group AG.*
- 2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 179 del 3.7.2010.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — SLM e Ori Martin/Commissione

(Cause T-389/10 e T-419/10) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Infrazione unica, complessa e continuata — Prescrizione — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Imputazione della responsabilità dell'infrazione alla società controllante — Proporzionalità — Principio di personalità delle pene e delle sanzioni — Competenza estesa al merito»)

(2015/C 302/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (Ceprano, Italia) (rappresentanti: G. Belotti e F. Covone, avvocati) (causa T-389/10); e Ori Martin SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: P. Ziotti, avvocato) (causa T-419/10)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Gencarelli, V. Bottka e P. Rossi, successivamente V. Bottka, P. Rossi e G. Conte, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

- 1) *Le cause T-389/10 e T-419/10 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *L'articolo 1, punto 16, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), come modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullata nella parte in cui imputa alla Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) la partecipazione a un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore dell'acciaio per precompresso nel mercato interno e all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) dal 10 febbraio 1997 al 14 aprile 1997.*
- 3) *L'articolo 2, punto 16, della decisione C (2010) 4387 definitivo, come modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo, è annullato.*

- 4) L'importo dell'ammenda inflitta alla SLM è ridotto da EUR 19,8 milioni a EUR 19 milioni, di cui EUR 13,3 milioni inflitti a titolo di responsabilità solidale all'Ori Martin SA; a causa del limite legale del 10 % del fatturato previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l'importo finale dell'ammenda inflitta alla SLM è fissato a EUR 1,956 milioni.
- 5) I ricorsi sono respinti quanto al resto.
- 6) La Commissione europea supporterà le proprie spese, i due terzi delle spese della SLM e un terzo delle spese dell'Ori Martin.
- 7) La SLM supporterà un terzo delle proprie spese.
- 8) L'Ori Martin supporterà i due terzi delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 301 del 6.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Nedri Spanstaal/Commissione

(Causa T-391/10) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione di quote e dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Limite massimo del 10 % del fatturato — Fatturato pertinente — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006»)

(2015/C 302/42)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Nedri Spanstaal BV (Venlo, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente M. Slotboom e B. Haan, successivamente M. Slotboom, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel, S. Noë e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Nedri Spanstaal BV supporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 301 del 6.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione**(Causa T-393/10) ⁽¹⁾**

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Infrazione complessa — Infrazione unica e continuata — Dissociazione — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Parità di trattamento — Principio di personalità delle pene e delle sanzioni — Valutazione della capacità contributiva — Comunicazione della Commissione sulla cooperazione del 2002 — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Competenza estesa al merito»)

(2015/C 302/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamm, Germania); Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (Hamm); Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentanti: inizialmente C. Stadler e N. Tkatchenko, poi C. Stadler e S. Budde, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, R. Sauer e C. Hödlmayr, agenti, assistiti da M. Buntscheck, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, nonché domanda di annullamento della lettera del direttore generale della direzione generale della concorrenza della Commissione del 14 febbraio 2011.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso nei limiti in cui l'ammenda inflitta alla Westfälische Drahtindustrie GmbH e alla Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG è stata ridotta con decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010.
- 2) L'articolo 2, punto 8, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullato.
- 3) La lettera del direttore generale della direzione generale della concorrenza della Commissione del 14 febbraio 2011 è annullata.
- 4) La Westfälische Drahtindustrie, la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. e la Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. sono condannate in solido al pagamento di un'ammenda di EUR 15 485 000.

- 5) *La Westfälische Drahtindustrie e la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. sono condannate in solido al pagamento di un'ammenda di EUR 23 370 000.*
- 6) *La Westfälische Drahtindustrie è condannata al pagamento di un'ammenda di EUR 7 695 000.*
- 7) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 8) *La Westfälische Drahtindustrie, la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. e la Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. sopporteranno la metà delle proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della Westfälische Drahtindustrie, della Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. e della Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.*

⁽¹⁾ GU C 301 del 6.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — *Fapricela/Commissione*

(Causa T-398/10) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo»)

(2015/C 302/44)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: *Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA (Ançã, Portogallo)* (rappresentanti: inizialmente M. Gorjão-Henriques e S. Roux, avvocati, poi T. Guerreiro, R. Lopes e S. Alberto, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, P. Costa de Oliveira e V. Bottka, agenti, assistiti da M. Marques Mendes, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

- 1) *La decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullata nella parte in cui dichiara che la Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA ha violato le disposizioni dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE partecipando, oltre che a un'infrazione a tali disposizioni sul mercato iberico, a un'intesa riguardante il mercato interno, poi lo Spazio economico europeo (SEE), e le ha inflitto un'ammenda di EUR 8 874 000.*

- 2) L'importo dell'ammenda inflitta alla *Fapricela* — *Indústria de Trefilaría* è fissato in EUR 8 874 000.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 301 del 6.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Emesa-Trefilería e Industrias Galycas/Commissione
(Causa T-406/10) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Articolo 139, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale»)

(2015/C 302/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Emesa-Trefilería, SA (Arteixo, Spagna); e Industrias Galycas, SA (Vitoria, Spagna) (rappresentanti: A. Creus Carreras e A. Valiente Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Bottka e F. Castilla Contreras, poi V. Bottka e A. Biolan, agenti, assistiti da M. Gray, barrister)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e R. Liudvinavičiute-Cordeiro, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'*Emesa-Trefilería, SA* e l'*Industrias Galycas, SA* sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione è condannata a pagare al Tribunale un importo di EUR 1 500 ai sensi dell'articolo 139, lettera a), del suo regolamento di procedura, al fine di rimborsare una parte delle spese che quest'ultimo ha dovuto sostenere.

⁽¹⁾ GU C 301 del 6.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Socitrel/Commissione(Cause T-413/10 e T-414/10) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Termine ragionevole»)

(2015/C 302/46)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrenti: Socitrel — Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (Trofa, Portogallo) (rappresentanti: F. Proença de Carvalho e T. Faria, avvocati) (causa T-413/10); e Companhia Previdente — Sociedade de Controlo de Participações Financeiras, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: D. Proença de Carvalho e J. Caimoto Duarte, avvocati) (causa T-414/10)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, P. Costa de Oliveira e V. Bottka, agenti, assistiti da M. Marques Mendes, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

- 1) *Le cause T-413/10 e T-414/10 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *I ricorsi sono respinti.*
- 3) *La Socitrel — Sociedade Industrial de Trefilaria, SA e la Companhia Previdente — Sociedade de Controlo de Participações Financeiras, SA sopporteranno, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.*

⁽¹⁾ GU C 317 del 20.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — voestalpine e voestalpine Wire Rod Austria/Commissione(Causa T-418/10) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Infrazione unica, complessa e continuata — Contratto di agenzia — Imputabilità del comportamento illecito dell'agente al mandante — Mancata conoscenza del comportamento illecito dell'agente da parte del mandante — Partecipazione a una componente dell'infrazione e conoscenza del piano complessivo — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Proporzionalità — Principio di personalità delle pene e delle sanzioni — Competenza estesa al merito»)

(2015/C 302/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: voestalpine AG (Linz, Austria); e voestalpine Wire Rod Austria GmbH, già voestalpine Austria Draht GmbH (Sankt Peter-Freienstein, Austria) (rappresentanti: A. Ablasser-Neuherber, G. Fussenegger, U. Denzel e M. Mayer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Sauer, V. Bottka, C. Hödlmayr, agenti, assistiti da R. Van der Hout, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

- 1) *L'articolo 2, punto 5, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullato.*
- 2) *L'importo dell'ammenda inflitta in solido alla voestalpine AG e alla voestalpine Wire Rod Austria GmbH è ridotto da EUR 22 milioni a EUR 7,5 milioni.*
- 3) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 4) *La Commissione europea supporterà le proprie spese e i due terzi delle spese della voestalpine e della voestalpine Wire Rod Austria.*
- 5) *La voestalpine e la voestalpine Wire Rod Austria supporteranno un terzo delle proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 301 del 6.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Trafilerie Meridionali/Commissione

(Causa T-422/10) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE — Infrazione unica, complessa e continuata — Proporzionalità — Principio di individualità delle pene e delle sanzioni — Competenza estesa al merito»)

(2015/C 302/48)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Trafilerie Meridionali SpA, già Emme Holding SpA (Pescara, Italia) (rappresentanti: G. Visconti, E. Vassallo di Castiglione, M. Siragusa, M. Beretta e P. Ferrari, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Gencarelli e V. Bottka, successivamente V. Bottka e R. Striani e infine V. Bottka e G. Conte, agenti, assistiti da P. Manzini, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

- 1) *L'articolo 1, punto 17, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullato nella parte in cui la Commissione ha affermato che la Trafilerie Meridionali SpA, già Emme Holding SpA, ha partecipato alla parte paneuropea dell'infrazione di cui trattasi dal 4 marzo 1997 al 9 ottobre 2000, ha considerato che tale partecipazione vertesse sul trefolo a tre fili dal 4 marzo 1997 al 28 febbraio 2000, e ha constatato tale partecipazione alle pratiche anticoncorrenziali per il periodo compreso tra il 30 agosto 2001 e il 10 giugno 2002.*
- 2) *L'articolo 2, punto 17, della decisione C (2010) 4387 definitivo, modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo, è annullato.*
- 3) *L'importo dell'ammenda inflitta alla Trame è fissato in EUR 3,2 milioni.*
- 4) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 5) *Ciascuna parte si fa carico delle proprie spese per quanto riguarda la causa T-422/10.*
- 6) *La Trafilerie Meridionali supporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle della Commissione europea per quanto riguarda la causa T-422/10 R.*

⁽¹⁾ GU C 317 del 20.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Redaelli Tecna/Commissione

(Causa T-423/10) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Termine ragionevole»)

(2015/C 302/49)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Redaelli Tecna SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: R. Zaccà, M. Todino, E. Cruellas Sada e S. Patuzzo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Gencarelli, L. Prete e V. Bottka, successivamente V. Bottka, G. Conte e P. Rossi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Redaelli Tecna SpA supporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 317 del 20.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — HIT Groep/Commissione
(Causa T-436/10) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Norme relative all'imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali di una controllata alla sua società controllante — Presunzione dell'esercizio effettivo di un'influenza determinante — Termine ragionevole»)

(2015/C 302/50)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: HIT Groep BV (Haarlem, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente G. van der Wal, G. Oosterhuis e H. Albers, poi G. van der Wal e G. Oosterhuis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel, S. Noë e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Lo HIT Groep BV supporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 317 del 20.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Akzo Nobel e Akcros Chemicals/Commissione
(Causa T-485/11) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercati europei degli stabilizzanti termici — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Infrazione commessa da una controllata comune — Ammende — Responsabilità solidale della controllata e delle controllanti — Prescrizione decennale per una delle società controllanti — Decisione di riadozione — Riduzione dell'importo dell'ammenda per una delle società controllanti — Imputazione alla controllata e all'altra società controllante dell'obbligo di pagamento dell'importo ridotto — Diritti della difesa»)

(2015/C 302/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Akzo Nobel NV (Amsterdam, Paesi Bassi) e Akcros Chemicals Ltd (Warwickshire, Regno Unito) (rappresentanti: C. Swaak e R. Wesseling, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Ronkes Agerbeek e J. Bourke, successivamente F. Ronkes Agerbeek e P. Van Nuffel, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 30 giugno 2011 che modifica la decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell'11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici), nella parte in cui è indirizzata alla Akzo Nobel e alla Akcros Chemicals, o, in via subordinata, la domanda di riduzione dell'importo delle ammende inflitte.

Dispositivo

- 1) *La decisione della Commissione del 30 giugno 2011 che modifica la decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell'11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici), è annullata.*
- 2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 331 del 12.11.2011.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Knauf Insulation Technology/UAMI

(Causa T-323/12) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo ECOSE — Marchio nazionale denominativo anteriore ECOSEC FACHADAS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 302/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Knauf Insulation Technology (Visé, Belgio) (rappresentante: K. Manhaeve, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Saint Gobain Cristalería, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: M. Montaña, S. Sebé e I. Carulla, avvocati)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI, del 17 aprile 2012 (procedimento R 259/2011-5), relativa a un'opposizione tra la Saint Gobain Cristalería, SL e la Knauf Insulation Technologies.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Knauf Insulation Technology è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 295 del 29.9.2012.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Knauf Insulation Technology/UAMI — Saint Gobain Cristalería (ECOSE TECHNOLOGY)

(Causa T-324/12) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio figurativo ECOSE TECHNOLOGY — Marchio nazionale denominativo anteriore ECOSEC FACHADAS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 302/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Knauf Insulation Technology (Visé, Belgio) (rappresentante: K. Manhaeve, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Saint Gobain Cristalería, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: M. Montaña, S. Sebé e I. Carulla, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 4 maggio 2012 (procedimenti R 1193/2011-5 e R 1426/2011-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Saint Gobain Cristalería, SL e la Knauf Insulation Technologies.

Dispositivo

- 1) *La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 maggio 2012 (procedimenti R 1193/2011-5 e R 1426/2011-5) è annullata nei limiti in cui la commissione di ricorso ha, da un lato, respinto il ricorso proposto dalla Knauf Insulation Technology e, dall'altro, annullato la decisione della divisione di opposizione.*
- 2) *L'UAMI supporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Knauf Insulation Technology.*
- 3) *La Saint Gobain Cristalería, SL supporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Knauf Insulation Technology.*

⁽¹⁾ GU C 295 del 29.9.2012.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Pilkington Group/Commissione

(Causa T-462/12) ⁽¹⁾

[«Concorrenza — Procedimento amministrativo — Mercato europeo del vetro per automobili — Pubblicazione di una decisione che accerta un'infrazione all'articolo 81 CE — Rigetto di una domanda intesa ad ottenere il trattamento riservato di dati asseritamente coperti dal segreto aziendale — Obbligo di motivazione — Riservatezza — Segreto professionale — Legittimo affidamento»]

(2015/C 302/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pilkington Group Ltd (St Helens, Regno Unito) (rappresentanti: J. Scott, S. Wisking, K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitor, e C. Puech Baron, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer, P. Van Nuffel e G. Meessen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2012) 5718 final della Commissione, del 6 agosto 2012, che rigetta una domanda di trattamento riservato presentata dalla Pilkington Group Ltd, in forza dell'articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Procedimento COMP/39.125 — Vetro per automobili).

Dispositivo

- 1) *La decisione C (2012) 5718 final della Commissione, del 6 agosto 2012, che respinge una domanda di trattamento riservato presentata dalla Pilkington Group Ltd, in forza dell'articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Procedimento COMP/39.125 — Vetro per automobili), è annullata per quanto concerne la domanda della Pilkington Group relativa al considerando 115 della decisione C (2008) 6815 definitivo della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *La Pilkington Group è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 379 dell'8.12.2012.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — AGC Glass Europe e a./Commissione

(Causa T-465/12) ⁽¹⁾

«Concorrenza — Procedimento amministrativo — Mercato europeo del vetro per automobili — Pubblicazione di una decisione che accerta un'infrazione all'articolo 81 CE — Rigetto di una domanda intesa ad ottenere il trattamento riservato di dati che la Commissione intende pubblicare — Obbligo di motivazione — Riservatezza — Segreto professionale — Programma di trattamento favorevole — Legittimo affidamento — Parità di trattamento»

(2015/C 302/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: AGC Glass Europe (Bruxelles, Belgio); AGC Automotive Europe SA (Fleurus, Belgio); AGC France SAS (Boussois, Francia); AGC Flat Glass Italia Srl (Cuneo, Italia); AGC Glass UK Ltd (Northampton, Regno Unito); AGC Glass Germany GmbH (Wegberg, Germania) (rappresentanti: L. Garzaniti, J. Blockx, P. Niggermann, A. Burckett St Laurent, avvocati, e S. Ryan, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer, G. Meessen e P. Van Nuffel, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2012) 5719 final della Commissione, del 6 agosto 2012, che rigetta una domanda di trattamento riservato presentata da AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA, AGC France SAS, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd e AGC Glass Germany GmbH, in forza dell'articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Procedimento COMP/39.125 — Vetro per automobili).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'AGC Glass Europe SA, l'AGC Automotive Europe SA, l'AGC France SAS, l'AGC Flat Glass Italia Srl, l'AGC Glass UK Ltd e l'AGC Glass Germany GmbH sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 379 dell'8.12.2012.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Cactus/UAMI — Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ)

(Causa T-24/13) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ — Marchi comunitari denominativo anteriore CACTUS e figurativo anteriore Cactus — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009»]

(2015/C 302/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cactus SA (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentante: K. Manhaeve, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Isabel Del Rio Rodríguez (Malaga, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 19 ottobre 2012 (procedimento R 2005/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Cactus SA e la sig.ra Isabel Del Rio Rodríguez.

Dispositivo

- 1) Il punto 1 del dispositivo della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 19 ottobre 2012 (procedimento R 2005/2011-2) è annullato nei limiti in cui comporta il rigetto dell'opposizione per il motivo che i servizi di «vendita al dettaglio di piante e fiori naturali, granaglie; frutta e ortaggi freschi», di cui alla classe 35, non erano contraddistinti dai marchi anteriori.
- 2) Il punto 2 del dispositivo della summenzionata decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 19 ottobre 2012 è annullato nei limiti in cui comporta l'annullamento della parte della decisione della divisione d'opposizione che ha accolto l'opposizione fondata sui prodotti «piante e fiori naturali; granaglie», di cui alla classe 31, nonché è annullato il punto 1 del dispositivo della medesima decisione, che ha respinto l'opposizione fondata su detti prodotti.
- 3) Il ricorso è respinto per il resto.
- 4) La Cactus SA sopporterà un terzo delle spese sostenute dalle parti dinanzi al Tribunale. L'UAMI sopporterà due terzi di dette spese.

⁽¹⁾ GU C 101 del 6.4.2013.

Sentenza del Tribunale 15 luglio 2015 — Dennekamp/Parlamento**(Causa T-115/13) ⁽¹⁾****(«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi all'iscrizione di taluni membri del Parlamento al fondo pensione integrativo — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla protezione della vita privata e dell'integrità dell'individuo — Articolo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001 — Trasferimento di dati aventi carattere personale — Condizioni relative alla necessità del trasferimento dei dati e al rischio di pregiudicare gli interessi legittimi della persona interessata»)**

(2015/C 302/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti**Ricorrente:** Gert-Jan Dennekamp (Giethoorn, Paesi Bassi) (rappresentanti: O. Brouwer, T. Oeyen e E. Raedts, avvocati)**Convenuto:** Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz e N. Görnitz, agenti)**Intervenienti a sostegno del ricorrente::** Repubblica di Finlandia (rappresentante: H. Leppo, agente); Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente A. Falk, C. Meyer-Seitz, S. Johannesson e U. Persson, successivamente A. Falk, C. Meyer Seitz, U. Persson, E. Karlsson, L. Swedenborg, C. Hagerman e F. Sjövall, agenti); e Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: A. Buchta e U. Kallenberger, agenti)**Oggetto**

Annullamento della decisione del Parlamento dell'11 dicembre 2012, A(2012) 13180, recante il rifiuto di accordare al ricorrente l'accesso a taluni documenti relativi all'iscrizione di alcuni membri del Parlamento europeo al fondo pensione integrativo.

Dispositivo

- 1) Non occorre statuire sulla domanda di annullamento della decisione del Parlamento dell'11 dicembre 2012, A(2012) 13180, recante il rifiuto di accordare al sig. Gert-Jan Dennekamp l'accesso a taluni documenti relativi all'iscrizione di alcuni membri del Parlamento al fondo pensione integrativo, nella parte in cui tale decisione nega l'accesso ai nomi dei 65 membri del Parlamento che erano ricorrenti nelle cause che hanno condotto all'ordinanza del 15 dicembre 2010, *Albertini e a. e Donnelly/Parlamento* (T-219/09 e T-326/09, Racc. EU:T:2010:519) e alla sentenza del 18 ottobre 2011, *Purvis/Parlamento* (T-439/09, Racc. EU: T:2011:600).
- 2) La decisione A(2012) 13180 è annullata nella parte in cui nega l'accesso ai nomi dei membri affiliati al fondo pensione integrativo del Parlamento i quali, in qualità di membri dell'assemblea plenaria del Parlamento, hanno effettivamente partecipato ai voti su tale fondo pensione integrativo nelle sedute del 24 aprile 2007, del 22 aprile 2008 e del 10 maggio 2012.
- 3) Il ricorso è respinto per il resto.
- 4) Il Parlamento supporterà le proprie spese e i tre quarti di quelle del sig. Dennekamp.
- 5) Il sig. Dennekamp supporterà un quarto delle proprie spese.

- 6) Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno ciascuno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 114 del 20.4.2013.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI — Recticel (λ)

(Causa T-215/13) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Procedura di decadenza — Marchio comunitario figurativo λ — Uso effettivo — Uso in quanto parte di un marchio complesso — Prova dell'uso — Articolo 15 e articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 302/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Germania) (rappresentante: J. Krenzel, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente L. Rampini, successivamente P. Bullock e N. Bambara, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Recticel SA (Bruxelles, Belgio)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 4 febbraio 2013 (procedimento R 112/2012-5), relativa a un procedimento di nullità tra la Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG e la Recticel SA.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 178 del 22.6.2013.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Portogallo/Commissione

(Causa T-314/13) ⁽¹⁾

(«Fondo di coesione — Sviluppo delle infrastrutture portuali della regione autonoma di Madera (Porto di Caniçal) — Riduzione del contributo finanziario — Mancato rispetto del termine di adozione di una decisione — Violazione delle forme sostanziali»)

(2015/C 302/59)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, agente, assistito da M. Gorjão-Henriques e J. da Silva Sampaio, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento degli articoli 1 e 2 della decisione C (2013) 1870 final della Commissione, del 27 marzo 2013, relativa a una riduzione del contributo finanziario concesso alla Repubblica portoghese a titolo del Fondo di coesione per il progetto «Sviluppo delle infrastrutture portuali della regione autonoma di Madera — Porto di Caniçal», Madera (Portogallo).

Dispositivo

- 1) *La decisione C (2013) 1870 final della Commissione, del 27 marzo 2013, relativa a una riduzione del contributo finanziario concesso alla Repubblica portoghese a titolo del Fondo di coesione per il progetto «Sviluppo delle infrastrutture portuali della regione autonoma di Madera — Porto di Caniçal», Madera (Portogallo), è annullata.*
- 2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

(¹) GU C 226 del 3.8.2013.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Westermann Lernspielverlag/UAMI — Diset (bambinoLÜK)

(Causa T-333/13) (¹)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo bambinoLÜK — Marchio comunitario figurativo anteriore BAMBINO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 302/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Westermann Lernspielverlag GmbH (Braunschweig, Germania) (rappresentanti: A. Nordemann e M. Maier, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Diset, SA (Barcellona, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 3 aprile 2013 (procedimento R 1323/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Diset, SA e la Westermann Lernspielverlag GmbH.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Westermann Lernspielverlag GmbH è condannata alle spese.*

(¹) GU C 252 del 31.8.2013.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — CSF/Commissione(Causa T-337/13) ⁽¹⁾

(«Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2006/42/CE — Macchine provviste della marcatura “CE” — Requisiti essenziali di sicurezza — Rischi per la sicurezza delle persone — Clausola di salvaguardia — Decisione della Commissione che dichiara giustificato un provvedimento nazionale di divieto di immissione sul mercato — Condizioni che delimitano l'applicabilità della clausola di salvaguardia — Errore manifesto di valutazione — Parità di trattamento»)

(2015/C 302/61)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: CSF Srl (Grumolo delle Abbadesse) (rappresentanti: R. Santoro, S. Armellini e R. Bugaro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos, agente, assistito da M. Pappalardo, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente V. Pasternak Jørgensen e M. Wolff, successivamente M. Wolff, C. Thorning, U. Melgaard e N. Lyshøj, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2013/173/UE della Commissione, dell'8 aprile 2013, relativa ad una misura adottata dalla Danimarca, conformemente all'articolo 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l'uso di un certo tipo di macchine per movimento terra multifunzione (GU L 101, pag. 29).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La CSF Srl sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente ricorso e del procedimento sommario.
- 3) Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 233 del 10.8.2013.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — TVR Automotive/UAMI — TVR Italia (TVR ITALIA)(Causa T-398/13) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo TVR ITALIA — Marchi nazionale e comunitario denominativi anteriori TVR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Procedura di decadenza — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 — Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»]

(2015/C 302/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Regno Unito) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente G. Schneider e S. Hanne, successivamente J. Crespo Carillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: TVR Italia Srl (Canosa, Italia) (rappresentante: F. Caricato, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 14 maggio 2013 (procedimento R 823/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Muadib Beteiligung GmbH e la TVR Italia Srl.

Dispositivo

- 1) *La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 maggio 2013 (procedimento R 823/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Muadib Beteiligung GmbH e la TVR Italia Srl, è annullata.*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *L'UAMI e la TVR Italia sono condannati alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 274 del 21.9.2013.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Spagna/Commissione

(Causa T-561/13) ⁽¹⁾

«FEAOG — Sezione “Garanzia” — FEAGA e Feasr — Spese escluse dal finanziamento — Programma di sviluppo rurale per la Galizia (2007-2013) — Misure di sostegno allo sviluppo rurale — Indennità compensative per gli svantaggi naturali — Spese effettuate dalla Spagna — Controlli in loco — Obbligo di procedere al censimento degli animali — Articolo 10, paragrafi 2 e 4, e articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1975/2006 — Articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 — Procedimento in contumacia»

(2015/C 302/63)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente N. Díaz Abad, in seguito M. Sampol Pucurull, abogados del Estado V)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I. Galindo Martín e P. Rossi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2013/433/UE della Commissione, del 13 agosto 2013, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) (GU L 219, pag. 49), nella parte in cui riguarda le spese effettuate dal Regno di Spagna per un importo di EUR 757 968,97.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 367 del 14.12.2013.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Australian Gold/UAMI — Effect Management & Holding (HOT)

(Causa T-611/13) (¹)

[«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio figurativo HOT — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere descrittivo — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 — Ricorso incidentale dinanzi alla commissione di ricorso — Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 — Ricorso incidentale dinanzi al Tribunale — Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991»]

(2015/C 302/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Australian Gold LLC (Indianapolis, Indiana, Stati Uniti) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Poch e S. Hanne, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Effect Management & Holding GmbH (Vöcklabruck, Austria) (rappresentante: H. Pernez, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 10 settembre 2013 (procedimento R 1881/2012-4), relativa a un procedimento di nullità tra Australian Gold LLC e Effect Management & Holding GmbH.

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 10 settembre 2013 (procedimento R 1881/2012-4) è annullata, nei limiti in cui ha omesso di statuire sulla domanda della Australian Gold LLC relativa ai «preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abrader», rientranti nella classe 3, e ai «prodotti igienici per scopi medici», rientranti nella classe 5, e nella parte in cui ha annullato e riformato la decisione della divisione di annullamento per «profumi, oli essenziali, cosmetici, segnatamente shampoo, gel per doccia, lozioni per il corpo, creme per il viso», rientranti nella classe 3.
- 2) Il ricorso proposto dalla Effect Management & Holding GmbH dinanzi alla commissione di ricorso è respinto nella parte in cui attiene a «profumi, oli essenziali, cosmetici, segnatamente shampoo, gel per doccia, lozioni per il corpo, creme per il viso».

- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La domanda di riforma presentata dalla Effect Management & Holding è respinta.
- 5) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 24 del 25.1.2014.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2015 — Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen/UAMI (Lembergerland)

(Causa T-55/14) (¹)

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Lembergerland — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchio per vini contenente indicazioni geografiche — Articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2015/C 302/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen eG (Vaihingen an der Enz, Germania) (rappresentante: H. Steffan, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 14 novembre 2013 (procedimento R 566/2013-1), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo Lembergerland come marchio comunitario

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen eG è condannata alle spese.

(¹) GU C 78 del 15.3.2014.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — The Smiley Company/UAMI — The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME)

(Causa T-352/14) (¹)

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo HAPPY TIME — Marchio internazionale denominativo anteriore HAPPY HOURS — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2015/C 302/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: I.-M. Helbig, P. Hansmersmann e S. Rengshausen, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: The Swatch Group Management Services AG (Biel, Svizzera)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 6 febbraio 2014 (procedimento R 1497/2013-1), relativa a un procedimento di opposizione tra The Swatch Group Management Services AG e The Smiley Company SPRL.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) The Smiley Company SPRL è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 245 del 28.7.2014.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Rouffaud/SEAE

(Causa T-457/14 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Agente contrattuale ausiliario — Riqualficazione del contratto — Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo — Articolo 91, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari»)

(2015/C 302/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Thierry Rouffaud (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas e J.-N. Louis, successivamente J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) (rappresentante: S. Marquardt e M. Silva, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 9 aprile 2014, Rouffaud/SEAE (F-59/13, Racc. FP, EU:F:2014:49).

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 9 aprile 2014, Rouffaud/SEAE (F-59/13, Racc. FP, EU:F:2014:49), è annullata.
- 2) La causa è rimviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
- 3) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 261 dell'11.8.2014.

Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2015 — Roland/UAMI — Louboutin (Tonalità di rosso sotto la suola della scarpa)

(Causa T-631/14) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario consistente in una tonalità di rosso sotto la suola della scarpa — Marchio internazionale figurativo anteriore my SHOES — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2015/C 302/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Roland SE (Essen, Germania) (rappresentanti: C. Onken e O. Rauscher, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Pétrequin e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Christian Louboutin (Parigi, Francia) (rappresentante: T. van Innis, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 28 maggio 2014 (procedimento R 1591/2013-1), relativa a un procedimento d'opposizione tra la Roland SE e il sig. Christian Louboutin.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Roland SE è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 380 del 27.10.2014.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 15 giugno 2015 — Close e Cegelec/Parlamento

(Causa T-259/15 R)

[«**Procedimento sommario — Appalti pubblici di lavori — Gara d'appalto — Costruzione di una centrale di energia — Rigetto dell'offerta di un offerente e aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza**»]

(2015/C 302/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: SA Close (Harzé-Aywaille, Belgio); e Cegelec (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J.-M. Rikkers e J.-L. Teheux, avvocati)

Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Rantala, M. Mraz e F. Poilvache, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione del 19 marzo 2015, con la quale il Parlamento ha respinto l'offerta presentata dalle ricorrenti a seguito della gara INLO-D-UIPIL-T-14-A04 relativa all'appalto pubblico di lavori riguardante il lotto n. 73 (centrale di energia) del «progetto di ampliamento e adeguamento dell'edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo», nonché della decisione dello stesso giorno con la quale l'appalto in questione è stato aggiudicato a un altro offerente.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto il 15 maggio 2015 — Klymenko/Consiglio**(Causa T-245/15)**

(2015/C 302/70)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Mosca, Russia) (rappresentanti: B. Kennelly e J. Pobjoy, Barristers, e R. Gherson, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25) nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente;
- in subordine, dichiarare inapplicabili, in considerazione della loro illegittimità, l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014 (come modificata), e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento d'esecuzione (UE) n. 208/2014 del Consiglio (come modificato), nella parte riguardante il ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1. Il primo motivo attiene al fatto che il Consiglio non ha individuato un fondamento normativo adeguato per la decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio e per il regolamento d'esecuzione (UE) 2015/357. L'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea non costituisce un fondamento normativo idoneo per la decisione (PESC) 2015/364, in quanto gli addebiti formulati nei confronti del ricorrente non lo identificano quale persona che abbia attentato alla democrazia in Ucraina ovvero che abbia privato il popolo ucraino dei vantaggi derivanti da un durevole sviluppo del paese (ai sensi dell'articolo 23 TUE e delle disposizioni generali di cui all'articolo 21, paragrafo 2, TUE). Essendo invalida la decisione (PESC) 2015/364, il Consiglio non poteva fondarsi sull'articolo 215, paragrafo 2, TFUE ai fini dell'emanazione del regolamento (UE) 2015/357;
2. il secondo motivo attiene al fatto che il Consiglio è incorso in manifesti errori di valutazione laddove ha ritenuto che il criterio che consente di inserire il ricorrente sull'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014 (come modificata), nonché di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014 (come modificato), sussistessero nella specie. Il ricorrente non è stato oggetto di procedimenti penali né per «sviamento di fondi o beni pubblici» né per «abuso di potere nella sua qualità di titolare di funzioni pubbliche al fine di procurare a se stesso o a terzi vantaggi ingiustificati»;

3. il terzo motivo attiene al fatto che il Consiglio ha violato il diritto di difesa del ricorrente nonché il diritto ad una corretta amministrazione e ad una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, il Consiglio non ha esaminato in modo rigoroso e imparziale se le ragioni dedotte che avrebbero dovuto giustificare una nuova designazione fossero fondate, alla luce delle osservazioni presentate dal ricorrente anteriormente alla sua nuova designazione;
4. il quarto motivo attiene al fatto che il Consiglio è venuto meno al proprio obbligo di fornire motivazioni adeguate atte a giustificare una nuova designazione del ricorrente;
5. il quinto motivo attiene al fatto che il Consiglio ha violato, senza giustificazione, ovvero in maniera sproporzionata, i diritti fondamentali del ricorrente, ivi compreso il proprio diritto alla tutela della proprietà e della reputazione. L'impatto della decisione 2015/364/PESC e del regolamento (UE) n. 2015/357 sul ricorrente riveste grande portata, con riguardo tanto alle sue proprietà quanto alla sua reputazione a livello mondiale. Il Consiglio non ha dimostrato che il congelamento dei beni e delle risorse economiche del ricorrente sia connesso ad un qualsivoglia legittimo scopo, ovvero sia giustificato da un siffatto scopo, e tanto meno che tale provvedimento sia proporzionato allo scopo medesimo;
6. il sesto motivo, dedotto a sostegno della domanda di declaratoria di illegittimità, attiene al fatto che se, contrariamente agli argomenti dedotti nell'ambito del secondo motivo, l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014 (come modificata), e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014 (come modificato), dovessero essere interpretati nel senso di includere (a) qualsiasi inchiesta di un'autorità ucraina indipendentemente dalla questione se esista una decisione o un procedimento giudiziario che la giustifichino, la seguano o la controllino, e (b) qualsiasi «abuso di potere nella sua qualità di titolare di funzioni pubbliche al fine di procurare a se stesso o a terzi vantaggi ingiustificati» indipendentemente dalla questione se sia stato fatto valere uno sviamento di fondi pubblici, il criterio della designazione risulterebbe, in considerazione della portata e della sfera di applicazione arbitrarie derivanti da una così ampia interpretazione, privo di fondamento normativo adeguato, ovvero risulterebbe sproporzionato rispetto agli obiettivi della decisione 2015/364/PESC e del regolamento (UE) n. 2015/357. La disposizione sarebbe quindi illegittima.

Ricorso proposto il 1° giugno 2015 — AlzChem/Commissione

(Causa T-284/15)

(2015/C 302/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AlzChem AG (Troostberg, Germania) (rappresentanti: P. Alexiadis, Solicitor, A. Borsos e I. Georgiopoulos, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare l'articolo 2 della decisione della Commissione del 15 ottobre 2014, ai sensi degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa all'aiuto di Stato SA.33797 — (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) concesso dalla Slovacchia a favore della NCHZ;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore commesso dalla Commissione nel concludere che la prosecuzione delle attività della NCHZ sulla base della decisione del comitato dei creditori non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

— La Commissione ha commesso un errore di diritto ed un manifesto errore di valutazione nel concludere che non era stato concesso alcun vantaggio alla Novácke chemické závody, a.s. v konkurze (NCHZ) con la prosecuzione delle sue attività in seguito alla decisione del comitato dei creditori e dei creditori garantiti. La Commissione ha inoltre commesso un errore di diritto ed un manifesto errore di valutazione nel concludere che non è imputabile allo Stato la decisione del comitato dei creditori e dei creditori garantiti di proseguire le attività della NCHZ.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell'obbligo di motivazione, sancito dall'articolo 296 TFUE, riguardo alla imputabilità allo Stato della decisione del comitato dei creditori e dei creditori garantiti

— La Commissione non ha fornito alcuna motivazione in merito all'approvazione, da parte della Corte di Trenčín, della decisione del comitato dei creditori e dei creditori garantiti. La Commissione non ha inoltre fornito alcuna motivazione sul diritto di veto dei creditori garantiti in merito alla prosecuzione delle attività della NCHZ secondo la normativa fallimentare slovacca.

Ricorso proposto il 29 maggio 2015 — Syria Steel e Al Buroj Trading/Consiglio

(Causa T-285/15)

(2015/C 302/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Syria Steel SA (Homs, Siria) e Al Buroj Trading (Damasco, Siria) (rappresentanti: V. Davies, solicitor, e T. Eicke, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), come modificata, e/o la decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 64, pag. 41), per quanto riguarda le ricorrenti;

— annullare il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), come modificato, e/o il regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 64, pag. 10), per quanto riguarda le ricorrenti;

— condannare l'Unione europea a risarcire le ricorrenti;

— condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'assenza di base giuridica per le misure restrittive avverso le ricorrenti e/o su di un errore manifesto di valutazione, in quanto non vi sarebbe alcun collegamento razionale tra le ricorrenti e le persone o enti contro cui erano dirette le misure restrittive adottate dall'Unione, e in particolare le persone o enti avvantaggiati dal regime siriano, o che lo supportano.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che le decisioni e i regolamenti del Consiglio impugnati violerebbero i diritti fondamentali delle ricorrenti tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e/o dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tra cui il diritto delle ricorrenti ad una buona amministrazione, il diritto di difesa, l'obbligo di motivazione e la presunzione di innocenza, il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la libertà d'impresa, e il diritto di proprietà.

Ricorso proposto il 28 maggio 2015 — KF/SATCEN

(Causa T-286/15)

(2015/C 302/73)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: KF (Berlino, Germania) (rappresentante: A. Kunst, avvocato)

Convenuto: Centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione ricorsi del SATCEN del 26 gennaio 2015, notificata alla ricorrente il 23 marzo 2015, recante rigetto di due ricorsi della ricorrente. Quest'ultima invoca l'inapplicabilità dell'articolo 28.6. dello statuto del personale del SATCEN ⁽¹⁾ in forza dell'articolo 277 TFUE;
- annullare la decisione implicita del SATCEN del 5 luglio 2013, recante rigetto della domanda di assistenza della ricorrente;
- annullare la decisione del SATCEN del 5 luglio 2013 di sospendere la ricorrente dalle sue mansioni e avviare un procedimento disciplinare, in alternativa riesaminare incidentalmente la legittimità delle decisioni nel ricorso contro la decisione di destituzione;
- annullare la decisione del SATCEN del 28 febbraio 2014;
- condannare il SATCEN a risarcire la ricorrente per il danno materiale subito, sotto forma di stipendi, emolumenti e diritti, sino al termine del contratto della ricorrente e a compensare alla ricorrente il danno immateriale subito, valutato in via provvisoria ex aequo et bono in EUR 500 000;
- condannare il SATCEN alle spese, maggiorate di interessi dell'8 %.

Motivi e principali argomenti

1. A sostegno del ricorso di annullamento della decisione della commissione ricorsi del SATCEN del 26 gennaio 2015, la ricorrente deduce un motivo, vertente sulla violazione dei suoi diritti a un ricorso effettivo e a un processo equo.
 - La commissione ricorsi non ha tenuto conto della maggior parte dei motivi di fatto e di diritto dedotti dalla ricorrente, e non ha considerato/riesaminato nessuna le numerose violazioni dei diritti fondamentali della ricorrente.

2. A sostegno del ricorso di annullamento del diniego implicito del SATCEN del 5 luglio 2013 di prestare assistenza ai sensi dell'articolo 2.6 dello statuto del personale del SATCEN, la ricorrente deduce due motivi.
 - Primo motivo, vertente sulla violazione del dovere di prestare assistenza ai sensi dell'articolo 2.6 dello statuto del personale del SATCEN e del diritto della ricorrente sancito all'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
 - Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 12a dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del diritto della ricorrente sancito all'articolo 31 della Carta.

3. A sostegno del ricorso di annullamento della decisione di sospensione adottata dal SATCEN e della sua decisione di avviare un procedimento disciplinare, la ricorrente deduce tre motivi.
 - Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di imparzialità, sulla violazione del diritto della ricorrente a una buona amministrazione, e su uno sviamento di potere.
 - Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente, sulla violazione degli articoli 1.1 e 2 dell'allegato IX allo statuto del personale del SATCEN, e su uno sviamento di potere.
 - Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della presunzione di innocenza.

4. A sostegno del ricorso di annullamento della decisione di destituzione adottata dal SATCEN il 28 febbraio 2014, la ricorrente deduce quattro motivi.
 - Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa della ricorrente, dell'articolo 10.1 dell'allegato IX allo statuto del personale del SATCEN, e del diritto della ricorrente a una buona amministrazione.
 - Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di imparzialità.
 - Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di accertare la verità materiale dei fatti su cui si basa l'autorità che ha il potere di nomina, del diritto della ricorrente alla divulgazione per provare la sua innocenza e del principio della presunzione di innocenza.
 - Quarto motivo, vertente su uno sviamento di potere. La relazione del direttore non specifica chiaramente i fatti addebitati. Il presidente della commissione disciplinare ha impropriamente rifiutato di chiedere al direttore di determinare gli atti specifici di cui la ricorrente è accusata.

⁽¹⁾ Decisione 2009/747/PESC del Consiglio, del 14 settembre 2009, relativa allo statuto del personale del Centro satellitare dell'Unione europea (GU L 276, pag. 1).

Ricorso proposto il 5 giugno 2015 — ArcelorMittal Ruhrort/Commissione**(Causa T-294/15)**

(2015/C 302/74)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: ArcelorMittal Ruhrort GmbH (Duisburg, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e G. Engel, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, in base all'articolo 264 TFUE, la decisione della Commissione del 25 novembre 2014 nel procedimento per aiuti di stato SA.33995 (2013) (ex 2013/NN) — Germania, sostegno per l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, C(2014) 8786 final;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

La ricorrente ritiene che la riduzione della sovrattassa EEG non costituisca un aiuto, poiché lo Stato non concede risorse proprie né se ne priva. Inoltre la riduzione della sovrattassa EEG non avviene in modo selettivo. Infine, non falsa la concorrenza né incide sugli scambi nel mercato interno.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Ove, contrariamente all'opinione della ricorrente, dovesse sussistere un aiuto, la ricorrente ritiene che la convenuta in ogni caso non avrebbe dovuto ordinare il rimborso ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. E ciò perché la riduzione della sovrattassa EEG non costituirebbe un nuovo aiuto, in quanto il suo precedente regime, avente il medesimo contenuto negli aspetti sostanziali, già nel 2002 era stato approvato dalla convenuta.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

La ricorrente afferma inoltre che la decisione viola l'articolo 107, paragrafo 3, TFUE e il principio della tutela dell'affidamento. A tal proposito, la convenuta non avrebbe dovuto valutare i fatti sulla base della propria disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, pubblicata solo il 28 giugno 2014. Al contrario, avrebbe dovuto utilizzare la disciplina pubblicata nel 2008. Adottando i criteri del 2008, la convenuta non avrebbe potuto che concludere per la compatibilità con il mercato interno del presunto aiuto.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE, e del principio della certezza del diritto.

Infine la ricorrente afferma che la convenuta ha violato il principio della certezza del diritto nonché l'articolo 108, paragrafo 1, TFUE, avendo emesso la decisione impugnata nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto un nuovo aiuto. Poiché la convenuta aveva autorizzato il precedente regime relativo alla EEG 2012, avrebbe dovuto assumere una decisione nell'ambito di un procedimento vertente su aiuti esistenti, e non invece nell'ambito di un procedimento vertente su nuovi aiuti.

Ricorso proposto il 23 giugno 2015 — Deutsche Edelstahlwerke/Commissione

(Causa T-319/15)

(2015/C 302/75)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Edelstahlwerke GmbH (Witten, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e S. Altenschmidt)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, in base all'articolo 264 TFUE, la decisione della Commissione del 25 novembre 2014 nel procedimento per aiuti di stato SA.33995 (2013) (ex 2013/NN) — Germania, sostegno per l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, C(2014) 8786 final;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

La ricorrente ritiene che la riduzione della sovrattassa EEG non costituisca un aiuto, poiché lo Stato non concede risorse proprie né se ne priva. Inoltre la riduzione della sovrattassa EEG non avviene in modo selettivo. Infine, non falsa la concorrenza né incide sugli scambi nel mercato interno.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Ove, contrariamente all'opinione della ricorrente, dovesse sussistere un aiuto, la ricorrente ritiene che la convenuta in ogni caso non avrebbe dovuto ordinare il rimborso ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. E ciò perché la riduzione della sovrattassa EEG non costituirebbe un nuovo aiuto, in quanto il suo precedente regime, avente il medesimo contenuto negli aspetti sostanziali, già nel 2002 era stato approvato dalla convenuta.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

La ricorrente afferma inoltre che la decisione viola l'articolo 107, paragrafo 3, TFUE e il principio della tutela dell'affidamento. A tal proposito, la convenuta non avrebbe dovuto valutare i fatti sulla base della propria disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, pubblicata solo il 28 giugno 2014. Al contrario, avrebbe dovuto utilizzare la disciplina pubblicata nel 2008. Adottando i criteri del 2008, la convenuta non avrebbe potuto che concludere per la compatibilità con il mercato interno del presunto aiuto.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE, e del principio della certezza del diritto.

Infine la ricorrente afferma che la convenuta ha violato il principio della certezza del diritto nonché l'articolo 108, paragrafo 1, TFUE, avendo emesso la decisione impugnata nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto un nuovo aiuto. Poiché la convenuta aveva autorizzato il precedente regime relativo alla EEG 2012, avrebbe dovuto assumere una decisione nell'ambito di un procedimento vertente su aiuti esistenti, e non invece nell'ambito di un procedimento vertente su nuovi aiuti.

Ricorso proposto il 30 giugno 2015 — Modas Cristal/UAMI — Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama (KRISTAL)

(Causa T-345/15)

(2015/C 302/76)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Modas Cristal, SL (Santa Lucía, Spagna) (rappresentante: E. Manresa Medina, abogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Sirketi (Denizli, Turchia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio comunitario figurativo contenente l'elemento verbale «KRISTAL» — Domanda di registrazione n. 10 574 473

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 24 aprile 2015 nel procedimento R 341/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata, considerando dimostrato l'uso del marchio spagnolo n. 2 569 089 «MODAS CRISTAL», classe 35, e la nuova domanda incompatibile con i marchi spagnoli n. 2 569 089 «MODAS CRISTAL», classe 35, e n. 2 763 821 «home CRISTAL», classe 24;

— condannare alle spese l'UAMI e gli eventuali intervenienti a suo sostegno.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso presentato il 18 giugno 2015 — Bank Tejarat/Consiglio**(Causa T-346/15)**

(2015/C 302/77)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Bank Tejarat (Tehran, Iran) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy, A. Meskarian, Solicitors, M.Brindle, QC, e R. Blakeley, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2015/556 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2015, L 92, pag. 101), nella parte riguardante la ricorrente;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/549 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che attua il regolamento (UE) 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2015, L 92, pag. 12), nella parte riguardante la ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria domanda, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Il primo motivo attiene alla violazione dell'articolo 266 TFUE
 - Le misure contestate violerebbero l'articolo 266 TFUE in quanto il Consiglio avrebbe ommesso di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea nella causa T-176/12.
2. Il secondo motivo attiene alla violazione del principio della *res judicata*
 - Le misure contestate violerebbero i principi della *res judicata* e/o della certezza del diritto e/o di definitività.
3. Il terzo motivo attiene alla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva
 - L'attuazione delle misure contestate violerebbe i principi di effettività, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nonché i diritti della ricorrente sanciti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e/o dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver ignorato la sentenza del Tribunale dell'Unione europea pronunciata nella causa T-176/12.
4. Il quarto motivo attiene alla violazione del diritto ad una corretta amministrazione
 - Le misure contestate violerebbero i diritti della ricorrente ad una corretta amministrazione, in quanto la ricorrente non sarebbe stata trattata in modo imparziale o leale dal Consiglio.

5. Il quinto motivo attiene alla violazione del diritto alla tutela della proprietà e della reputazione:
- le misure contestate violerebbero i diritti della ricorrente sanciti dagli articoli 7 e 17 della Carta dei diritti fondamentali e/o dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 1 del primo protocollo allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o il principio di proporzionalità.
6. Il sesto motivo attiene alla violazione dell'obbligo di motivazione
- il Consiglio avrebbe ommesso di fornire adeguata motivazione per le misure contestate e la ricorrente si sarebbe trovata impossibilitata a fornire adeguata risposta alle affermazioni del Consiglio.
7. Il settimo motivo attiene ad un manifesto errore di valutazione
- non sussistono evidentemente nella specie i criteri necessari per la designazione ed il Consiglio è incorso in un manifesto errore di valutazione nell'attuazione delle misure contestate, considerato che le affermazioni contenute nella motivazione sono erranee e non sussistono i criteri necessari per procedere alla designazione.

Ricorso proposto il 4 luglio 2015 — ADR Center/Commissione

(Causa T-364/15)

(2015/C 302/78)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ADR Center Srl (Roma, Italia) (rappresentante: L. Tantalo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione C (2015) 3117 final del 4 maggio 2015;
- in alternativa, dichiarare ammissibili tutte le spese dichiarate inammissibili dalla Commissione;
- condannare la convenuta e gli eventuali intervenienti al pagamento delle spese legali della ricorrente e delle spese di procedura che il Tribunale determinerà secondo equità.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata in quanto la Commissione non è competente ad adottare un ordine di recupero in materia contrattuale.
 2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata in quanto la decisione si fonda su errori di fatto e di valutazione.
 3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata in quanto la Commissione è incorsa in uno sviamento di potere.
 4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata in quanto la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione.
-

Ricorso proposto il 10 luglio 2015 — Alcidos Consulting/BCE

(Causa T-368/15)

(2015/C 302/79)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Alcidos Consulting SMPC (Atene, Grecia) (rappresentante: F. Rodolaki, avvocato)*Convenuta:* Banca centrale europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ammissibile il suo atto introduttivo;
- annullare le decisioni adottate dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea il 28 giugno 2015 e il 6 luglio 2015;
- accordare alla ricorrente un risarcimento pari a EUR 1.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Banca centrale europea (BCE) dell'articolo 14, paragrafo 4, dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), in quanto il rifiuto della BCE alla richiesta avanzata dalla Banca centrale greca di incrementare l'erogazione di liquidità di emergenza (ELA) alle banche greche non avrebbe interferito con gli scopi e i compiti del SEBC.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Banca centrale europea (BCE) degli articoli 4 e 5 TUE, poiché essa respingendo la richiesta della Banca centrale greca avrebbe agito *ultra vires*.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la BCE avrebbe agito sulla base di considerazioni politiche, violando l'articolo 130 TFUE, il quale sancisce l'indipendenza della BCE.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che le decisioni della BCE impugnate non soddisfano il criterio di proporzionalità, in quanto la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento di cui all'articolo 127, paragrafo 2, TFUE rappresenta uno dei quattro compiti principali da assolvere tramite l'Eurosistema, mentre l'estensione di ulteriore ELA alle banche greche con i suoi potenziali lievi effetti sull'attuazione della politica monetaria unica sarebbe stata meno dannosa per gli obiettivi della BCE.

**Ricorso proposto il 9 luglio 2015 — VM Vermögens-Management/UAMI — DAT
Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur)**

(Causa T-374/15)

(2015/C 302/80)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* VM Vermögens-Management GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: T. Dolde, avvocato, P. Homann, avvocato)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* DAT Vermögensmanagement GmbH (Baldham, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Vermögensmanufaktur» — Marchio comunitario n. 8 770 042

Procedimento dinanzi all'UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 29 aprile 2015 nel procedimento R 418/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 15 luglio 2015 — Loops/UAMI (Forma di uno spazzolino)

(Causa T-385/15)

(2015/C 302/81)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Loops, LLC (Ferndale, Stati Uniti) (rappresentante: T. Schmidpeter, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso in questione: registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio tridimensionale (Forma di uno spazzolino) — Domanda di registrazione n. 1 187 189

Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 30/04/2015 nel procedimento R 1917/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- consentire la pubblicazione nelle classi richieste del numero di registrazione internazionale 1 187 189;
- condannare l'UAMI alle spese, comprese le spese dovute nell'ambito del procedimento di impugnazione.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 17 luglio 2015 — Aldi/UAMI — Società Cooperativa Agricola Cantina Sociale Tollo (ALDIANO)

(Causa T-391/15)

(2015/C 302/82)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e N. Bertram, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Società Cooperativa Agricola Cantina Sociale Tollo (Tollo, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: il marchio denominativo comunitario «ALDIANO» — Domanda di registrazione n. 10 942 274

Procedimento dinanzi all'UAMI: procedimento di opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 13 maggio 2015 nel procedimento R 1612/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
-

Ricorso proposto il 17 luglio 2015 — KPN/Commissione**(Causa T-394/15)**

(2015/C 302/83)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* KPN BV (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: J. de Pree e C. van der Hoeven, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione C (2014) 7241 final del 10 ottobre 2014 che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno e l'accordo SEE (Caso M.7000 — Liberty Global/Ziggo), e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione degli articoli 2 e 8 del regolamento (CE) n. 139/2004⁽¹⁾ in quanto la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione degli effetti verticali della concentrazione nel mercato in relazione ai canali sportivi Premium Pay TV.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296 TFUE in quanto la Commissione non avrebbe motivato la mancata valutazione dei possibili effetti verticali anticoncorrenziali sul mercato in relazione ai canali sportivi Premium Pay TV.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 2 e 8 del regolamento (CE) n. 139/2004 in quanto, nella decisione, la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione riguardo al ruolo e all'influenza del sig. Malone in altre imprese attive nei medesimi mercati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24, pag. 1).

Ricorso proposto il 22 luglio 2015 — Herm. Sprenger/UAMI — web2get (Raffigurazione di una staffa congiunta)**(Causa T-396/15)**

(2015/C 302/84)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Herm. Sprenger GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentante: V. Schiller, avvocato)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* web2get GmbH & Co. KG (Dülmen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Titolare del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario tridimensionale (Raffigurazione di una staffa congiunta) — Marchio comunitario n. 1 599 620

Procedimento dinanzi all'UAMI: procedimento di dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 22 aprile 2015 nel procedimento R 520/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- rigettare la domanda della web2get GmbH & Co. KG di dichiarazione di nullità del marchio comunitario della ricorrente n. 1 599 620;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettere a), e paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e, i) ed ii), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 17 luglio 2015 — PAL-Bullermann/UAMI — Symaga (PAL)

(Causa T-397/15)

(2015/C 302/85)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: PAL-Bullermann GmbH (Friesoythe-Markhausen, Germania) (rappresentante: J. Eberhardt, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Symaga, SA (Villarta de San Juan, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Titolare del marchio controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso di cui trattasi: marchio comunitario figurativo «PAL» — Registrazione di marchio comunitario n. 690 750

Procedimento dinanzi all'UAMI: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 7 maggio 2015, procedimento R 1626/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riformare la decisione impugnata di modo che la domanda di decadenza sia interamente accolta;
- imputare le spese al convenuto e alla controinteressata.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
 - Violazione della regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95.
-

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 9 luglio 2015 — ZZ/SEAE

(Causa F-101/15)

(2015/C 302/86)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione del SEAE di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 per l'esercizio di promozione 2014.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del 29 ottobre 2014 che stabilisce l'elenco dei funzionari promossi a titolo dell'esercizio di promozione 2014 nella parte in cui non contiene il nome del ricorrente;
- condannare il SEAE alle spese.

Ricorso proposto il 9 luglio 2015 — ZZ/CESE

(Causa F-102/15)

(2015/C 302/87)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (CESE)

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento delle decisioni del CESE che respingono la domanda di accesso a taluni documenti formulata dalla ricorrente, nonché il risarcimento del danno morale asseritamente subito.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare le decisioni del 10 settembre 2014 e del 19 novembre 2014, le quali respingono la domanda di accesso a taluni documenti della ricorrente del 12 giugno 2014, integrata dalle domande del 23 settembre, 20 e 30 ottobre 2014;
 - annullare la decisione del 27 marzo 2015, notificata il 31 marzo 2015, che respinge il reclamo della ricorrente del 1° dicembre 2014;
 - disporre il risarcimento del danno morale della ricorrente stimato in EUR 10 000;
 - condannare il CESE alla rifusione di tutte le spese.
-

Ricorso proposto il 17 luglio 2015 — ZZ/Commissione**(Causa F-104/15)**

(2015/C 302/88)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: F. Moyse, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione di non concedere una pensione di reversibilità al ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare le decisioni del 24 settembre 2014 e del 10 aprile 2015;
 - condannare la Commissione alle spese.
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT